



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

LEGGE DI BILANCIO 2017

*Sintesi degli emendamenti approvati
dalla V Commissione Bilancio*

A.C. 4127-bis-A

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

novembre 2016

DOSSIER



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 395/2

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - sbilanciocu@senato.it - [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - st_bilancio@camera.it - [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 510/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

NOTA

Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio in sede referente.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell'approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.

La numerazione fa riferimento al disegno di legge presentato dal Governo non essendo ancora disponibile – al momento della stampa del dossier - il testo con le modifiche approvate presso la V Commissione Bilancio.

**Emendamenti al disegno di legge di bilancio 2017 (A.C. 4127-*bis*-A)
approvati dalla V Commissione Bilancio**

Articolo 3 - Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|-------------------------------|--|-----------------|-------|--|
| 3.25 NF 3.35 NF 3.16 NF | Basso Vignali Giampaolo Galli | PD NCD PD | 23.11 | <p data-bbox="866 419 1968 483"><i>Modifica il comma 2, Allegato A, che reca il novero dei beni strumentali nuovi ammessi al cd. "super ammortamento" del 150 per cento:</i></p> <ul data-bbox="866 491 1968 799" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="866 491 1968 707">▪ nella sezione relativa ai beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, in luogo della voce relativa alle macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime, si chiarisce che sono ammessi all'agevolazione gli investimenti riguardanti sia le macchine utensili, sia gli impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; sono inoltre introdotte le motrici e operatrici per la movimentazione dei pezzi; <li data-bbox="866 715 1968 799">▪ nella sezione relativa ai sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità, sono inseriti i componenti per il monitoraggio dei consumi idrici, oltre che energetici, nonché per la riduzione delle emissioni. |

Articolo 3-bis – Manutenzione uffici giudiziari

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---|
| 3.09 | Governo | | 23.11 | <p><i>Introduce un nuovo articolo 3-bis, volto a prorogare dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 la disposizione (art. 21-quinquies del D.L. n. 83 del 2015) che consente agli uffici giudiziari di avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, nonostante il passaggio dai comuni allo Stato delle spese di funzionamento delle sedi giudiziarie (previsto dalla legge di stabilità 2015). Il personale comunale potrà essere impiegato sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (in base a una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'ANCI).</i></p> <p>Intervenendo sulla medesima disposizione del decreto-legge n. 83/2015, si provvede alla copertura delle spese nell'ambito delle dotazioni iscritte sul capitolo 1550 del Ministero della giustizia, nel limite del 15% degli stanziamenti iscritti in bilancio per il 2017.</p> |

Articolo 5 - Regime di cassa per i contribuenti che si avvalgono della contabilità semplificata

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---|
| 5.11 | Relatore | | 20.11 | <p><i>Modifica il comma 1, lettera b), n. 1) al fine di chiarire che, per i contribuenti che applicheranno il regime di cassa, continuano ad applicarsi le ordinarie regole vevoli (ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2 del TUIR) per la determinazione del costo e del valore normale dei beni.</i></p> <p>Resta fermo dunque che, per i predetti contribuenti, non trova più applicazione il principio della competenza nella determinazione dei ricavi che concorrono a formare il reddito imponibile (articolo 109 TUIR, commi 1 e 2), incompatibile con il regime di cassa.</p> |

Articolo 6 - Iva di gruppo

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|--|
| 6.4 | Relatore | | 20.11 | <i>Modifica il comma 1, capoversi 70-bis) e 70-decies), per coordinare le disposizioni contenute nei due nuovi articoli, così chiarendo la decorrenza delle procedure concorsuali che impediscono a un soggetto di partecipare al gruppo IVA (lettere <i>a</i>) e <i>b</i>)). Inoltre si chiarisce con maggiore precisione quando il rappresentante del gruppo IVA ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione finanziaria la cessazione di un soggetto dal gruppo, ovvero la cessazione del gruppo medesimo (lettera <i>c</i>)).</i> |

Articolo 7-bis - Assoggettamento a IVA del 5 per cento dei servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|-------|---|
| 7.019 | Relatore | | 20.11 | <p>Introduce un nuovo articolo 7-bis, volto ad assoggettare all'aliquota IVA del 5% i servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dall'imposta. A tal fine modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) abrogando il riferimento a tali servizi previsto dall'articolo 10 del decreto medesimo (che indica le operazioni esenti dall'imposta), e introducendo alla tabella A, parte II-bis (che indica i beni e i servizi assoggettati all'aliquota IVA del 5%), e alla tabella A parte III (che indica i beni e i servizi assoggettati e all'aliquota IVA del 10%) le necessarie modifiche.</p> <p>Si dispone inoltre che la tariffa amministrativa relativa ai servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare sia comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze è ridotto dei seguenti importi:</p> <p>2017: -7.800.000; 2018: -7.800.000; 2019: -7.800.000.</p> |

Articolo 7-bis - Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---|
| 7.07 NF | Taricco | PD | 20.11 | <p>Introduce un nuovo articolo 7-bis, volto ad integrare la normativa in tema di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.</p> <p>In particolare, il nuovo articolo stabilisce che il versamento della ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente sia effettuata dal condominio in qualità di sostituto d'imposta solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro. Si precisa, comunque, che il condominio è tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno ove non sia raggiunto l'importo minimo predetto.</p> |

Articolo 8 - Nuova denominazione di Italia Lavoro S.p.A. (Anpal S.p.A.)

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---|
| 8.6 NF | Dell'Aringa | PD | 23.11 | Aggiunge il comma 1-bis il quale modifica la denominazione di Italia Lavoro S.p.A. in "ANPAL S.p.A." |

Articolo 8-bis - Pagamento cumulativo della tassa automobilistica

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---|
| 8.06 NF | Sandra Savino | FI-PdL | 23.11 | <i>Aggiunge l'articolo 8-bis volto a prevedere la facoltà di pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietà</i> per le aziende con flotte e camion di cui siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici in <i>leasing</i> . Tale facoltà era prevista dall'articolo 7 della legge n. 99 del 2009 per il pagamento della tassa dovuta per veicoli i concessi in locazione finanziaria da parte delle imprese concedenti. La disposizione prevede inoltre che i versamenti dell'imposta debbano essere fatti a ciascuna regione o provincia autonoma nelle quali i mezzi siano immatricolati. Nel caso di leasing si fa invece riferimento al luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo. |

Articolo 9 - Riduzione canone RAI nonché soppressione del canone del sale estratto dai giacimenti

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|-------|--|
| 9.82 | Governo | | 23.11 | <p>Aggiunge il comma 2, che interviene sull'articolo 3, comma 1, punto 1), della L. 907/1942, escludendo, per la concessione relativa all'estrazione del sale dai giacimenti, l'assoggettamento al pagamento del canone annuo ivi previsto.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Modifica la rubrica dell'articolo, integrandola con il riferimento alla soppressione del canone del sale dai giacimenti.</p> <p>Conseguentemente alla tabella A, l'accantonamento del Ministero dello sviluppo economico, è ridotto dei seguenti importi: 2017: – 1.520.000; 2018: – 1.520.000; 2019: – 1.520.000.</p> |

Articolo 10 - Proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017 e anticipazioni di tesoreria

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|--|---|---|-------------|---|
| 10.17 10.15 10.26 10.39 10.33 10.35 10.3 | Gelmini Rampelli Pastorino Palese Marti Melilli Guidesi | FI-PdL Fdl-AN Misto-AL-P Misto-CR Misto-CR PD LNA | 20.11 | <p>Aggiunge il comma 1-bis il quale (modificando l'articolo 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2014) proroga di un anno – dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 – l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, disposto dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4/2014, concesso al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.</p> <p><i>Modifica</i> di conseguenza la rubrica dell'articolo, aggiungendo il riferimento ai limiti alle anticipazioni di tesoreria.</p> |

Articolo 11 - Abolizione IRPEF IAP e CD

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------|------------|--------|-------|---|
| 11.23 NF | Carra | PD | 23.11 | <p>Aggiunge il comma 1-bis prevedendo l'innalzamento per l'anno 2017 delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all'8%. La misura sarà concretamente disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato entro il 31 gennaio 2017. L'attuazione della misura non potrà comportare un onere superiore a 20 milioni; la copertura è reperita, per 1 milione di euro sul 2017 sulla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; per 10 milioni per il 2017 sul Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili e per 9 milioni sul Fondo di investimento per il capitale di rischio gestito da ISMEA il quale provvederà a versare in entrata al bilancio le risorse suddette (comma 1-ter).</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica l'articolo 81, comma 2</i>, riducendo di 10 milioni per il 2017 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili.</p> <p>Alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole è ridotto dei seguenti importi: 2017: -1.000.000.</p> |

Articolo 11-bis – Ripristino agevolazioni territori montani

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|----------------------|-------------|---|
| 11.011 NF | Schullian | Misto- Min. ling. | 23.11 | <p>Introduce l'articolo 11-bis prevedendo che i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina, continuino a godere della agevolazione fiscale prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 601 del 193 (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali). A tal fine aggiunge tale fattispecie tra quelle richiamate dall'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n.23 del 2011, ai fini dell'esclusione dalla soppressione generalizzata di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie disposta dal medesimo comma 4.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica l'articolo 81, comma 2</i>, riducendo di 3,1 milioni di euro il rifinanziamento annuale del Fondo per le esigenze indifferibili.</p> |

Articolo 11-bis – Riduzione dell'accisa sulla birra

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---|--|---------------|-------------|--|
| 85.01 NF 11.020 NF 85.02 NF 46.054 NF 46.022 NF | Pini Gribaudo Pini Gagnarli Sani | LNA | 23.11 | <p><i>Introduce l'articolo 11-bis, che dal 1° gennaio 2017 riduce l'accisa sulla birra, rideterminandola da 3,04 euro a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato.</i></p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole è ridotto dei seguenti importi:</i></p> <p>2017: -4.800.000.</p> <p>2018: -4.300.000.</p> <p>2019: -4.500.000.</p> |

Articolo 12 - Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento dall'applicazione dell'addizionale all'IRES del 3,5 per cento

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|--|
| 12.13 | Relatore | | 20.11 | Sopprime la lettera c) del comma 1 , che disponeva per le Società di Gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) la deducibilità ai fini IRAP degli interessi passivi, nei limiti del 96 per cento. La modifica è operata in quanto, per le suddette SGR, tali interessi passivi non rilevano ai fini della base imponibile IRAP. |

Articolo 12-bis –Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------|------------|--------|-------|--|
| 12.09 NF | Relatore | | 23.11 | <p>Inserisce l'articolo 12-bis, che reca agevolazioni fiscali per gli operatori di finanza etica e sostenibile. Detti enti sono specificamente individuati nel testo unico bancario (nuovo articolo 111-<i>bis</i> del D.lgs. n. 385 del 1993) sulla base di specifici principi cui deve conformarsi la relativa attività, con riferimento - tra l'altro - ai <i>rating</i> per la valutazione dei finanziamenti a persone giuridiche, alla devoluzione del portafoglio a organizzazioni <i>non profit</i>, al reinvestimento dei propri profitti e all'adozione di sistemi di <i>governance</i> e modelli organizzativi ad orientamento democratico e partecipativo.</p> <p>Per detti soggetti è esente dalle imposte sui redditi il 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.</p> <p>Si chiarisce che l'agevolazione introdotta è riconosciuta nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di stato "<i>de minimis</i>", di cui al regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>si <i>modifica l'articolo 78, comma 1</i>, riducendo di un milione di euro (da 24,4 a 23,4 milioni) il limite di spesa, ivi previsto, per il contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a finalità di copertura.</p> |

Articolo 12-bis – Regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---|
| 12.03 NF | Guidesi | LNA | 23.11 | <p><i>Inserisce l'articolo 12-bis</i>, il quale (con una modifica all'articolo 90 della legge finanziaria del 2003, legge n. 289 del 2002), a decorrere dal 1° gennaio 2017, eleva da 250.000 a 400.000 euro la soglia massima degli utili conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche necessaria ad accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge per tali enti.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>modifica l'articolo 81, il comma 2</i>, riducendo di 500 mila euro l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili (da 300 a 299,5 milioni) a decorrere dal 2017</p> |

Articolo 13 - Sostegno agli investimenti delle PMI

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|---|
| 13.2 13.39 NF | X Commissione Zolezzi | M5S | 20.11 | <i>Modifica il comma 4, aggiungendo i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti</i> tra gli investimenti individuati dal comma che danno titolo a beneficiare dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (c.d. nuova Sabatini). |
| 13.46 NF | Di Gioia | Misto-M. PPA- Mod. | 23.11 | Aggiunge il comma 6 bis , che rfinanzia di 1 milione di euro per il 2017 l'autorizzazione di spesa (prevista dall'articolo 1, comma 202, quinto periodo, legge di stabilità 2015) per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane gestite dal Ministero per lo sviluppo economico nell'ambito del Piano straordinario per la promozione del <i>Made in Italy</i> . <i>Conseguentemente</i> <i>modifica l'articolo 81, comma 2</i> , riducendo il rifinanziamento del Fondo esigenze indifferibili di 1 milione di euro per l'anno 2017. |

Articolo 13-bis – Sottoscrizione atto costitutivo start-up innovative

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---|
| 13.02 | X Commissione | | 20.11 | <i>Introduce l'articolo 13-bis</i> , che integra la disciplina della sottoscrizione dell'atto costitutivo di start-up innovative, prevedendo che esso possa essere sottoscritto oltre che con firma digitale anche con firma elettronica avanzata autenticata . |

Articolo 13-bis - Incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|------------------------|---------------|----------|-------|--|
| 13.046 NF 13.047 NF | Lupi Gadda | AP PD | 23.11 | <p>Introduce l'articolo 13-bis, che contiene incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.</p> <p>La misura riguarda gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti (si tratta dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 155/2003).</p> <p>Ai tali soggetti, il comma 1 riconosce – per gli acquisti anche in locazione finanziaria, effettuati in Italia, di beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui sopra - un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500 euro annui, nel limite delle risorse stanziare per gli anni 2017 e 2018 al comma 5.</p> <p>Ai sensi del comma 2, il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.</p> <p>Ai sensi del comma 3, le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano l'importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene effettuato l'acquisto,</p> <p>Ai sensi del comma 4, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.</p> <p>Il comma 5 autorizza una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e per l'anno 2018, per provvedere all'erogazione del credito d'imposta di cui sopra.</p> <p>Il comma 6 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello</p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|------|---|
| | | | | <p>sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, con il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti. Con lo stesso decreto sono definite modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa relativi alle dotazioni annue del Fondo di cui al comma 5.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>modifica l'articolo 81, al comma 2, riducendo il rifinanziamento del Fondo esigenze indifferibili di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni per l'anno 2018.</i></p> |

Articolo 14 – Esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per l'atto costitutivo start-up innovative

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---|
| 14.5 NF | Basso | PD | 20.11 | Introduce il comma 3-bis , che esonera l'atto costitutivo delle start up innovative dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria. <i>Conseguentemente</i> <i>modifica l'articolo 81, comma 2</i> , riducendo di 300 mila euro l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili (da 300 a 299,7 milioni) a decorrere dal 2017. |

Articolo 14-bis - Raccolta di capitali per le piccole e medie imprese

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|----------------------|----------|-------|--|
| 14.08 14.01 | Giulietti Galgano | PD CI | 23.11 | <p>Introduce l'articolo 14-bis il quale, modificando il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58 del 1998), estende l'operatività della disciplina dei portali online per la raccolta di capitali (cd. equity crowdfunding), attualmente riservata dalla legge alle <i>start-up</i> innovative e alle PMI innovative, anche alla raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI in generale, come definite dalla disciplina europea, nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI.</p> <p>Conseguentemente, nel medesimo Testo unico il richiamo alle start-up innovative e PMI innovative, ovunque ricorra, è sostituito con il richiamo alle PMI.</p> |

Articolo 15 - Rifinanziamento degli interventi per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------|---|
| 15.18 | Relatore | | 23.11 | <p><i>Modifica il comma 1 – che autorizza la spesa di 70 milioni per il 2017 e di 60 milioni per il 2018 a favore delle iniziative per l'autoimprenditorialità - riducendola di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di euro per l'anno 2018</i></p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>introduce il nuovo articolo 18-bis che finanzia i centri di competenza ad alta specializzazione nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0.</p> |
| 15.013 NF 15.05 NF 15.03 NF | Incerti Vignali Abrignani | PD NCD SCCI- MAIE | 23.11 | <p><i>Modifica il comma 1 - che prevede un'autorizzazione di spesa di 70 milioni per il 2017 e di 60 milioni per il 2018 a favore delle iniziative per l'autoimprenditorialità - riducendola di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018</i></p> <p><i>Modifica il comma 2 – che dispone un rifinanziamento del Fondo crescita sostenibile di 50 milioni per l'anno 2017 e di 50 milioni per l'anno 2018 – riducendolo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.</i></p> <p>Le predette riduzioni sono a copertura dell'onere derivante dal nuovo articolo 15-bis che contiene un rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi.</p> |

Articolo 15-bis - Sostegno alla promozione di cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------|---|
| 15.013 NF 15.05 NF 15.03 NF | Incerti Vignali Abrignani | PD NCD SCCI-MAIE | 23.11 | <p>Introduce l'articolo 15-bis che contiene un rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi.</p> <p>In particolare, il comma 1 dell'articolo rifinanzia il Fondo per la Crescita Sostenibile di cui al D.L. n. 83/2012 di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018 destinandoli all'erogazione di finanziamenti agevolati a favore di società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e il consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. La finalità è quella di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di imprese e la conseguente la crescita dei livelli di occupazione, richiamandosi il regime di aiuto (finanziamenti a tasso agevolato) istituito dal D.M. 4 dicembre 2014 per le società cooperative di piccola e media dimensione.</p> <p>Il comma 2 - al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori – apporta modifiche all'articolo 17, della legge n. 49/1985 relativo alla partecipazione da parte del MISE al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite per lo sviluppo di PMI costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa.</p> <p>In particolare, il comma - con una modifica al comma 5 e l'introduzione di un nuovo comma 5-bis al citato articolo 17 della legge n. 49/1985 - consente alle predette società finanziarie di sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni in società cooperative, prestiti subordinati, prestiti partecipativi, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatari di fondi pubblici.</p> <p>In deroga a quanto previsto all'articolo 2522 del codice civile, si consente alle società finanziarie di intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.</p> <p>Rimane confermata, rispetto alla normativa vigente, per le predette società finanziarie la possibilità, anche successivamente all'assunzione di partecipazioni, di sottoscrivere gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile.</p> |

Articolo 16-bis – Trattamenti dei crediti tributari e contributivi

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------|------------|--------|-------|--|
| 16.01 NF | Tancredi | AP | 23.11 | <p>Introduce un nuovo articolo 16-bis che modifica l'articolo 182-ter della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) prevedendo la possibilità di proporre, in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, il pagamento parziale o rateale dei crediti tributari e contributivi. Tale possibilità è subordinata alla condizione che il piano di pagamento preveda una soddisfazione non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione del patrimonio dell'imprenditore, anche avuto riguardo alle cause di prelazione, sulla base di una relazione giurata di un revisore legale avente i requisiti per la nomina a curatore. Il pagamento parziale o rateale può riguardare anche l'IVA per la quale attualmente è possibile esclusivamente la dilazione del pagamento</p> <p>Nel caso in cui venga proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo va inserita in un'apposita classe ai fini del voto.</p> <p>L'espressione del voto (così come l'adesione alla proposta di transazione nell'accordo di ristrutturazione) è attribuita esclusivamente all'ufficio dell'Agenzia fiscale competente, indipendentemente dal fatto che i crediti siano stati affidati o consegnati all'agente della riscossione.</p> <p>In caso di proposta nell'ambito di accordi di ristrutturazione, l'attestazione relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili e tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.</p> |

Articolo 17 - Investimenti in startup da parte dell'INAIL

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|--|
| 17.9 | Latronico | Misto-CR | 23.11 | Inserisce il comma 2-bis che consente di rimodulare , fermo restando il limite complessivo del quaranta per cento fissato dalla legge, la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere destinate a sottoscrivere quote di : fondi immobiliari chiusi, promossi o partecipati da enti pubblici anche territoriali e società partecipate, per la valorizzazione del rispettivo patrimonio immobiliare; fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali; fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione. |
| 17.10 | Governo | | 23.11 | Aggiunge il comma 2-bis che prevede la destinazione di 100 milioni, nell'ambito del Piano di investimenti immobiliari dell'INAIL, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le Regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all'operazione entro il 20 gennaio 2017, facendosi carico dei canoni di locazione. Con DPCM sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione delle risorse e definiti i criteri di selezione dei progetti |

Articolo 17-bis - Fondo sperimentale finalizzato a reintegrare l'INAIL degli obblighi di copertura assicurativa di malattie e infortuni

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------|------------|--------|-------|---|
| 17.05 NF | Misiani | PD | 23.11 | <p><i>Introduce un nuovo articolo 17-bis, che aggiunge tra i beneficiari del Fondo sperimentale istituito per gli anni 2016-2017 presso il Ministero del lavoro - finalizzato a reintegrare l'INAIL degli obblighi di copertura assicurativa di malattie e infortuni - anche coloro che sono coinvolti in attività in favore di soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità in quanto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;</i> ▪ <i>tossicodipendenti condannati per un reato di lieve entità in materia di produzione, traffico, detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;</i> ▪ <i>imputati messi alla prova.</i> <p><i>Per le indicate finalità, il Fondo è integrato di 3 milioni di euro per il 2017.</i></p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi:</i></p> <p><i>2017: -3.000.000.</i></p> |

Articolo 18 - Agevolazione per investimenti a lungo termine

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|----------------------|-------------|---|
| 18.29 | Di Gioia | Misto-M. PPA-Mod. | 23.11 | Aggiunge il comma 9-bis il quale attribuisce alla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale il compito di segnalare ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario apprese nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza. A tal fine è modificato l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 |
| 18.31 | Di Gioia | Misto-M. PPA-Mod. | 23.11 | Aggiunge il comma 9-bis il quale interviene sulla composizione dell'organo di indirizzo generale delle Casse previdenziali dei liberi professionisti , fissando un limite massimo di 50 membri elettivi (fermo restando il rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore). |

Articolo 18-bis - Centri di competenza ad alta specializzazione nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|-------|--|
| 15.18 | Relatore | | 23.11 | <p>Introduce l'articolo 18-bis che finanzia i centri di competenza ad alta specializzazione nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0.</p> <p>L'articolo, in particolare, demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi di concerto con il ministero dell'economia e finanze, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, la definizione delle modalità di costituzione e delle forme di finanziamento, entro il limite di spesa di 20 milioni per il 2017 e di 10 milioni per il 2018, di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma di partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano "<i>Industria 4.0</i>"</p> |

Articolo 19 - Fondazione Human Technopole

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-----------------------------|---------------|-------------|--|
| 19.4 | Vacca | M5S | 23.11 | <i>Modifica il comma 1</i> specificando che l'istituzione della Fondazione "Human technopole" deve avvenire coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR). |
| 19.1 19.5 | XII Commissione Lenzi | PD | 23.11 | <p><i>Modifica il comma 2, inserendo il Ministero della salute</i> – accanto al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - tra i membri fondatori della Fondazione "Human technopole", ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima.</p> <p><i>Modifica il comma 3</i>, prevedendo che lo schema di D.P.C.M. cui è rimessa l'approvazione dello schema di statuto della Fondazione sia adottato anche su proposta del Ministero della salute.</p> <p><i>Modifica il comma 8</i>, prevedendo che lo schema di D.P.C.M. a cui è demandata la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo, sia adottato anche di concerto con il Ministro della salute.</p> <p>L'articolo 19 del disegno di legge in esame istituisce e disciplina una nuova Fondazione per la creazione di un'infrastruttura di interesse nazionale, a carattere scientifico e di ricerca applicata alle scienze per la vita, diretta a realizzare uno specifico progetto denominato "Human technopole" all'interno dell'area Expo Milano 2015. Si tratta di una Fondazione di interesse nazionale, a carattere multidisciplinare ed integrato nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni</p> |

Articolo 19-bis – Misure per l’attuazione del Progetto dell’Area Expo 2015

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------------|---------------------|-----------|-------|---|
| 19.01 NF 19.02 NF | Guidesi Laforgia | LNS PD | 23.11 | <p>Aggiunge l'articolo 19-bis, che prevede la nomina di un Commissario Straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione. (commi 1-3) ed individua e disciplina i contributi per la liquidazione della società, posti a carico dei relativi soci, nonché le modalità di copertura dei contributi a carico del Ministero dell'economia e delle finanze - MEF (commi 4-8). Lo stesso articolo prevede l'avvio delle attività di progettazione per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università di Milano, autorizzando a tal fine uno stanziamento per il 2017 di 8 milioni di euro (commi 9-10), nonché l'eventuale stipula di convenzioni da parte della società AREXPO S.p.A. per la collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici, nonché delle rispettive società <i>in house</i> (comma 11). Viene altresì modificata la disciplina relativa al trasferimento delle partecipazioni azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle società operanti nella realizzazione e gestione di infrastrutture connesse ad "Expo 2015" (commi 12-13) e prevista, infine, la possibilità, per gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci di Expo 2015 S.p.A. di assumere personale a tempo determinato in deroga ai vincoli assunzionali e finanziari vigenti (comma 14).</p> <p>Di seguito si fornisce una analisi più dettagliata delle misure contemplate dal nuovo articolo 19-bis.</p> <p>Commissario Straordinario per la liquidazione di EXPO 2015 (commi 1-3)</p> <p>Il comma 1 dell'art. 19-bis prevede la nomina – con apposito D.P.C.M. da emanare (su proposta del MEF) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge – di un Commissario Straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione.</p> <p>La "Expo 2015 S.p.A." è stata istituita il 1° dicembre 2008 quale soggetto responsabile delle attività necessarie per la realizzazione dell'evento "Expo Milano 2015". Per una ricostruzione degli interventi normativi operati per disciplinare i diversi ambiti dell'evento, si rinvia al <u>tema web EXPO 2015</u>.</p> <p>Il comma 2 prevede la decadenza degli organi sociali di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione, dalla data di entrata in vigore del citato D.P.C.M.</p> <p>Il comma 3 prevede l'assegnazione al Commissario Straordinario dei poteri attribuiti al</p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|------|---|
| | | | | <p>Collegio dei liquidatori ai sensi del primo comma dell'art. 2489 c.c.</p> <p>Il 9 febbraio 2016 l'Assemblea straordinaria di Expo 2015 ha deliberato la messa in liquidazione della Società e, per l'effetto, ha nominato, in sostituzione del consiglio di amministrazione, un <u>Collegio di cinque liquidatori</u>.</p> <p>L'articolo 2489, primo comma, del Codice civile, attribuisce, salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.</p> <p>Onde limitare l'assunzione di ulteriori oneri a carico della procedura liquidatoria, il comma 3 dispone, inoltre, che il Commissario Straordinario si avvale, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo in esame, del personale e delle strutture finora utilizzati (in virtù dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 6 maggio 2013) dal Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015.</p> <p>L'incarico di Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 è stato attribuito, dal citato D.P.C.M. 6 maggio 2013, fino al 31 dicembre 2016, a Giuseppe Sala.</p> <p>L'articolo 2 di tale D.P.C.M. prevede, tra l'altro, al comma 3, che il Commissario unico si avvale, unitamente ai suoi delegati, delle strutture della società Expo S.p.A., del personale e delle risorse già esistenti presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, cui il medesimo Commissario Unico subentra ad ogni effetto di legge, ovvero di personale distaccato dai soci o da enti, anche privati o società ed amministrazioni interessate, che svolgono attività correlate all'Evento nell'ambito dei propri compiti istituzionali.</p> <p>Contributi per la liquidazione di EXPO 2015 (commi 4-8)</p> <p>Il comma 4 stabilisce che l'ammontare del contributo economico-patrimoniale a carico dei soci di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione, così come individuato nel progetto di liquidazione adottato dal Collegio dei liquidatori, non può superare, in nessun caso, l'importo complessivo di 23,69 milioni di euro.</p> <p>In base al comma 5, le risorse necessarie per la copertura integrale del Fondo di liquidazione, nella misura massima di 23,69 milioni di euro, sono poste a carico dei soci (MEF, Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano, Comune e Città Metropolitana di Milano), in proporzione alla partecipazione di ciascun ente al capitale sociale.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 6 maggio 2013, in sede di costituzione, sono soci fondatori della società EXPO 2015: il MEF, il comune di Milano, la regione Lombardia, la provincia di Milano e la</p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|------|---|
| | | | | <p>Camera di commercio di Milano, secondo le quote stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze. I soci della Società Expo 2015 S.p.A. in liquidazione sono: MEF (40% del capitale sociale), Regione Lombardia (20%), Comune di Milano (20%), Città metropolitana di Milano (10%) e Camera di Commercio di Milano (10%).</p> <p>Il comma 6 prevede che il contributo economico-patrimoniale a carico del MEF non può superare la misura massima di 9,46 milioni di euro. Lo stesso comma autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>La ripartizione annuale, per il periodo 2017-2021, delle citate risorse di competenza del MEF, destinate alla copertura del Fondo di liquidazione, è disciplinata dal comma 7.</p> <p>Nello specifico, tale comma (in deroga a quanto previsto all'articolo 2490, primo comma, c.c.) prevede che le risorse di competenza del MEF, fissate nella misura massima di 9,46 milioni di euro, sono riconosciute, per ciascuna delle annualità 2017-2021, in via anticipata, nella misura massima, rispettivamente, di: 4.810.000 euro per il 2017; 1.480.000 euro per il 2018; 1.230.000 euro per il 2019; 1.060.000 euro per il 2020 e 880.000 euro per il 2021.</p> <p>Il primo comma dell'art. 2490 del Codice civile obbliga i soggetti liquidatori alla redazione del bilancio, che deve essere presentato, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o (nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 2479, vale a dire nel caso in cui l'atto costitutivo preveda che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto) ai soci. In base al primo comma dell'art. 2490 c.c., inoltre, si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti sulla redazione del bilancio.</p> <p>Il medesimo comma 7 prevede altresì che il Commissario Straordinario presenti, al Dipartimento del Tesoro del MEF, il rendiconto annuale delle attività di liquidazione, concludendo tale attività entro il 2021.</p> <p>Si specifica inoltre che, fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 6, il riconoscimento, entro il loro limite massimo, delle somme relative alle annualità successive al 2017 è posto a conguaglio con la differenza tra quanto già corrisposto in via anticipata nell'annualità precedente e gli oneri effettivamente sostenuti dal Commissario Straordinario nello stesso periodo di riferimento.</p> <p>Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 7 viene prevista una corrispondente</p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|------|---|
| | | | | <p>riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 8).</p> <p><i>Trasferimento dei Dipartimenti scientifici dell'Università di Milano (commi 9-10)</i></p> <p>Il comma 9 autorizza la spesa di 8 milioni di euro, per il 2017, per l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture necessarie per il trasferimento dei Dipartimenti scientifici dell'Università di Milano.</p> <p>Nella <u>presentazione del 19 luglio 2016, curata dall'Università statale di Milano</u>, si dà conto di una prima ipotesi progettuale per la creazione del Campus dell'Università Statale di Milano nell'Area Expo 2015.</p> <p>La finalità sottesa alla norma, come dichiarato dalla norma stessa, è quella di dare compiuta attuazione al progetto di valorizzazione dell'area Expo 2015 previsto dall'art. 5 del D.L. 185/2015 (v. <i>infra</i>).</p> <p>Il comma 10 disciplina la copertura degli oneri progettuali autorizzati dal comma precedente, disponendo riduzioni di spesa a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dello stanziamento autorizzato dall'art. 10, comma 1, lett. d), della L. 370/1999, per rifinanziare il Fondo integrativo speciale per la ricerca, per un importo di 3 milioni di euro; ▪ del Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), istituito dall'art. 1, comma 870, della L. 296/2006. <p><i>Convenzioni della società AREXPO S.p.A. (comma 11)</i></p> <p>Il comma 11 consente alla società AREXPO S.p.A. di stipulare convenzioni al fine di avvalersi della collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici e delle società in house di questi ultimi.</p> <p>Si ricorda che la Società <u>AREXPO S.p.A.</u> ha per oggetto principale l'acquisizione delle aree del sito Expo dai soggetti privati e pubblici anche a mezzo di atti di conferimento e la messa a disposizione di dette aree alla Società Expo 2015 S.p.A. per la progettazione e la realizzazione degli interventi di trasformazione urbana in vista della manifestazione espositiva, attraverso la costituzione di un diritto di uso o di superficie o di altro diritto che comunque garantisca le finalità per le quali la messa a disposizione è realizzata (come previsto dall'art. 3 dello <u>Statuto</u>).</p> <p>Alla società AREXPO S.p.A., con un capitale sociale pari a 94 milioni di euro, partecipano: la regione Lombardia (34,67%), il Comune di Milano (34,67%), E.A. Fiera Internazionale di Milano (27,66%), la Provincia di Milano (2,00%) e il Comune di RHO (1,00%).</p> <p>L'art. 5 del D.L. 185/2015 ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro, per l'anno 2015, per le iniziative</p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|------|--|
| | | | | <p>relative alla partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.a., anche mediante partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse e, nell'ambito di tali iniziative, ha attribuito all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento (commi 1 e 2). L'IIT è incaricato (dal medesimo comma 2) di elaborare un progetto esecutivo (la cui approvazione è demandata ad apposito D.P.C.M. su proposta del MEF).</p> <p>Lo stesso articolo ha inoltre previsto, tra l'altro, la definizione delle iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree in questione e delle relative modalità attuative mediante un apposito D.P.C.M. emanato su proposta del MEF e con il supporto tecnico di Cassa depositi e Prestiti S.p.A. (comma 3).</p> <p>Il comma 3 del medesimo articolo ha, inoltre, stabilito che le suddette iniziative finalizzate alla valorizzazione e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia, e che, a tale fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e prestiti S.p.A.</p> <p>Conseguentemente, è stato adottato il <u>D.P.C.M. del 9 marzo 2016</u>, che, all'art. 2, specifica che, per iniziative di valorizzazione, si intendono le azioni funzionali al riutilizzo delle aree e delle opere realizzate per Expo Milano 2015, nonché allo sviluppo e alla riqualificazione delle stesse, comprese quelle relative alla fase transitoria convenzionalmente denominata "Fast Post Expo", dirette ad assicurare l'uso collettivo delle aree o di parte di esse, prevenendone, al contempo, il possibile degrado. L'art. 3 del medesimo D.P.C.M. ha previsto la partecipazione del MEF al capitale di AREXPO S.p.A. attraverso un intervento finanziario dello Stato attuato con la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, da deliberare ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, mediante l'utilizzo, da parte del MEF, delle somme stanziare sul capitolo 7429, denominato "Spese derivanti dalla partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.a.", iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero.</p> <p><i>Partecipazioni azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle società operanti su infrastrutture connesse ad "Expo 2015" (commi 12-13)</i></p> <p>Il comma 12 interviene sulla disciplina (prevista dai commi 49, 49-bis e 49-ter dell'art. 1 della L. 56/2014) relativa al subentro, da parte della Regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale</p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|------|---|
| | | | | <p>“Expo 2015”. Le modifiche apportate dal comma in esame consistono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nella soppressione del trasferimento alla Città metropolitana di Milano e alla nuova provincia di Monza e di Brianza, in regime di esenzione fiscale, alla data del 31 dicembre 2018, delle partecipazioni originariamente detenute, rispettivamente, dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza (ultimo periodo del comma 49). Si fa notare che la data del 31 dicembre 2018 è stata posticipata di due anni, rispetto a quella inizialmente fissata al 31 dicembre 2016, dal comma 775 della L. 208/2015, che viene contestualmente abrogato dal successivo comma 13 dell'articolo in esame; ▪ nella conseguente soppressione della norma (recata dal quinto periodo del comma 49-<i>bis</i>) che disciplina gli effetti finanziari del trasferimento di cui al punto precedente; In base al quinto periodo del comma 49-<i>bis</i>, l'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. ▪ nella conseguente soppressione delle disposizioni (recate dal quarto e quinto periodo del comma 49-<i>ter</i>) che disciplinano la decadenza dei componenti degli organi societari di amministrazione e di controllo in seguito al trasferimento in questione. <p>Assunzioni per gli enti strumentali degli enti locali e regionali soci di Expo 2015 S.p.A. (comma 14)</p> <p>Il comma 14, fermo il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, prevede la possibilità, per gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci di Expo 2015 S.p.A. di assumere personale a tempo determinato, con durata fino al 31 dicembre 2019, in deroga ai vincoli assunzionali e finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di personale.</p> <p>La norma finalizza la deroga in esame alle attività strettamente funzionali alla manutenzione degli investimenti di compensazione ambientale e per il paesaggio rurale realizzati per l'esposizione universale.</p> |

Articolo 19-bis – Efficiamento dei centri di ricerca

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|-------|---|
| 19.05 | Blazina | PD | 23.11 | <p>Introduce l'articolo 19-bis il quale definisce di natura non commerciale – bensì rientrante fra i compiti istituzionali – la gestione (da parte della società consortile per azioni Sincrotrone di Trieste) dell'infrastruttura di ricerca FERMI (si tratta di un laser ad elettroni liberi. Qui il management). Prevede, altresì, che ad essa si applicano le disposizioni relative alla stessa società Sincrotrone di Trieste e che il suo valore non è soggetto ad ammortamento.</p> <p>Dispone, infine, che alla stessa società Sincrotrone di Trieste e alle amministrazioni pubbliche che vi partecipano non si applicano, limitatamente alla stessa partecipazione, le disposizioni sulle società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016.</p> <p>In base alle informazioni disponibili sul sito della società Sincrotrone, azionisti della stessa sono il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (53,70%), la regione autonoma Friuli Venezia Giulia (37,63%), il Consiglio nazionale delle ricerche (4,85%) e Invitalia Partecipazioni S.p.A. (3,82%).</p> |

Articolo 21 - Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---|
| 21.15 NF 21.22 NF 21.78 NF | Busin Bratti Gandolfi | LNA PD PD | 23.11 | <p>Modifica il comma 1, aggiungendo tra le finalità del Fondo per gli investimenti anche la soluzione di questioni oggetto di procedure di infrazione europea, nonché specificando ulteriori interventi finanziabili nei settori di spesa: mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie (trasporti); rete idrica e opere di collettamento, fognatura e depurazione (infrastrutture); risanamento ambientale e bonifiche (difesa del suolo). Sono, inoltre, aggiunti i seguenti settori di spesa: investimenti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (nuova lettera i) ed eliminazione delle barriere architettoniche (nuova lettera l)).</p> <p>È altresì, introdotto il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di riparto del Fondo, che devono essere adottati con uno o più D.P.C.M.</p> <p>Aggiunge il comma 1-bis, che destina ulteriori risorse, a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2014-2020, al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui ai commi 974-978 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma e ad integrazione delle risorse stanziare sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del disegno di legge.</p> <p>Il citato comma 974 ha istituito, per l'anno 2016, il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, Il comma 978 ha istituito un «Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2016.</p> |

| | | | | |
|-------|---------|-----|-------|---|
| 21.61 | Terzoni | M5S | 23.11 | <i>Istituisce</i> presso il Ministero dell'Ambiente un fondo per la realizzazione degli investimenti per la conservazione della fauna e della flora, la salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. |
|-------|---------|-----|-------|---|

Articolo 21-bis – Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|------------------------|---------------------|----------|-------|--|
| 21.026 NF 21.018 NF | Valente Gandolfi | CI PD | 23.11 | <p>Introduce l'articolo 21-bis che autorizza l'ulteriore spesa di 13 mln € per il 2017, di 30 mln € per il 2018 e 40 mln per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche, previsto dall'art. 1, co. 640 della legge di Stabilità 2016, che aveva autorizzato per tali progetti la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Gli investimenti saranno destinati a progetti individuati con decreto del MIT.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>alla Tabella B l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti è ridotto dei seguenti importi:</p> <p>2017: -13.000.000; 2018: -30.000.000; 2019: -40.000.000</p> |

Articolo 21-bis – Criteri di indennizzo dei figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|--|
| 21.020 NF | Pes | PD | 23.11 | Introduce l'articolo 21-bis secondo il quale il decreto ministeriale che dovrà determinare - nei limiti delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 14 della legge n. 122 del 2016 - i limiti dell'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti debba assicurare, in particolare, un maggior ristoro ai figli della vittima di omicidio commesso dal coniuge (o dall'ex coniuge) nonché da persona che ad essa è stata legata da relazione affettiva. |

Articolo 21-bis – Piano per gli impianti sportivi nelle periferie urbane

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|-------|--|
| 21.072 | Parrini | PD | 23.11 | <p><i>Aggiunge l'art. 21-bis</i> che esclude dal piano pluriennale degli interventi per il potenziamento dell'attività sportiva in aree svantaggiate e zone periferiche urbane - finanziato con le risorse del Fondo "Sport e Periferie" (art. 15 del D.L. 185/2015-L. 9/2016) - i progetti, già ammessi nel piano, già finanziati con altre risorse pubbliche. E' fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dal medesimo soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal CONI, purché risultino di analogo o inferiore importo e posseggano i requisiti richiesti. A tal fine, sono necessari la richiesta del proponente e la previa valutazione del CONI.</p> <p>Il 3 febbraio 2016 il CONI ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le modalità di presentazione delle proposte di intervento sugli impianti. Il Piano è stato presentato il 12 ottobre 2016. Qui la proposta di piano presente sul sito del CONI, che è in attesa di approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di registrazione presso gli organi di controllo.</p> <p>Allo scopo, si introduce il comma <i>3-bis</i> nell'art. 15 del D.L. 185/2015.</p> |

Articolo 22 – Misure di attrazione degli investimenti. Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|----------------------------------|---------------|-------------|---|
| 22.5 22.11 | X Commissione Basso | PD | 23.11 | <i>Modifica il comma 1, cpv. 26-bis, lettera b), consentendo l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote, agli stranieri che intendono effettuare un investimento di almeno 500.000 euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia, nel caso in cui tale società sia una start-up innovativa iscritta nella apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8 del D.L. n. 179/2012.</i> |
| 22.40 | Bindi | PD | 23.11 | <i>Modifica il comma 1, capoverso ART. 26-bis, inserisce un comma 3-bis che impone all'autorità amministrativa competente per il rilascio del "visto investitori" di trasmettere all'Unità di informazione finanziaria le comunicazioni attestanti la provenienza dei fondi unitamente ad ogni altra informazione sul soggetto richiedente. Si demandano a un decreto del MISE le modalità di attuazione delle predette verifiche preliminari, da concludersi entro quindici giorni dall'inoltro del relativo scambio di informazioni e della partecipazione all'attività di prevenzione richiesta alle Forze di polizia.</i> |
| 22.1 22.45 | I Commissione Mazziotti Di Celso | CI | 23.11 | <i>Modifica il comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 4, aggiungendo, tra le cause di revoca del "visto investitori" la dismissione dell'investimento in titoli emessi dal Governo italiano ovvero in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia prima della scadenza di due anni previsto al comma 1, lettere a) e b).</i> |
| 22.39 | Bindi | PD | 23.11 | <i>Modifica il comma 1, capoverso Art. 26-bis, in cui inserisce in comma 7-bis, introducendo una nuova ipotesi di reato per chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta del "visto investitori", esibisce o trasmette atti o documenti falsi ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, per la quale si prevede la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla certificazione sulla provenienza lecita dei fondi per l'investimento si applicano i reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio ove ne ricorrano i presupposti di legge (articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale), nonché del reato di trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del D.L 8 giugno 1992, n. 306).</i> |

Articolo 23-bis – Risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------|------------|--------|-------|---|
| 23.07 NF | Oliverio | PD | 23.11 | <p>Introduce l'articolo 23-bis che destina 50 milioni di euro per 2017 al completamento delle procedure di stabilizzazione, con contratto a tempo determinato, dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità della regione Calabria, prevedendo che la regione medesima provveda, con propria legge regionale, a coprire gli ulteriori oneri finanziari derivanti dall'intervento.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 2 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", Programma 2.5 "Rapporti finanziari con enti territoriali", sono apportate le seguenti riduzioni:</p> <p>2017: -50.000.000</p> |

Articolo 23-bis – Proroga dell'esclusione del contributo di licenziamento in caso di cambi di appalto

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---|--|-----------------------------|-------|--|
| 23.023 NF 23.013 NF 23.020 NF 23.022 NF 35.043 NF | Matarrese Marco Di Maio Dell'Aringa Fantinati Marchi | CI PD PD M5S PD | 23.11 | <p>Introduce l'articolo 23-bis che dispone l'applicazione a regime della disposizione (di cui la normativa vigente prevede l'applicazione per il solo periodo 2013-2016) in base alla quale il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro (pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni) non è dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica l'articolo 81, comma 2</i>, riducendo di 37,8 milioni l'incremento annuale del Fondo per esigenze indifferibili.</p> |

Articolo 25 – Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all'APE, all'APE sociale e a RITA

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------------|---------------------------|-----------|---------------|---|
| 25.44 25.6 | Damiano XI Commissione | PD | 21.11 pom. | Sopprime l'ultimo periodo del comma 1 e del comma 21 che prevedono che entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifichi i risultati della sperimentazione relativa all'APE (anticipo pensionistico) e all'APE sociale. <i>Conseguentemente</i> aggiunge l'articolo 27-bis , recante "Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all'APE, all'APE sociale e a RITA". |
| 25.53 NF 25.34 NF | Ventricelli Simonetti | PD LNA | 21.11 pom. | Precisa la denominazione riportata negli Allegati C ed E , relativi alle professioni per le quali trova applicazione l'APE sociale (<i>articolo 25, comma 14</i>) e la nuova disciplina per il pensionamento dei lavoratori cd. precoci (<i>articolo 30, comma 1</i>), sostituendo "professori di scuola pre-primaria" con "Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido" (la modifica ha carattere formale) |
| 25.57 NF | Marchi | PD | 23.11 | Introduce una serie di modifiche alla disciplina dell'APE e dell'APE sociale. Per quanto riguarda l' APE si prevede: <ul style="list-style-type: none"> ▪ che il termine per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto è ridotto a 14 giorni (rispetto ai 30 giorni previsti dalla normativa vigente, di cui all'articolo 67-duodecies, comma 2, del decreto legislativo n.206/2005, per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita e schemi pensionistici individuali); ▪ che l'APE costituisce sempre credito ai consumatori (ai fini dell'applicazione del titolo VI del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, recante norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e di rapporti con i clienti), anche al di sopra del limite di importo di 75.000 euro; ▪ con riferimento alla possibilità di integrazione del montante contributivo del lavoratore da parte del datore di lavoro, che si applichino le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dalla normativa vigente (articolo 116, comma 8, della legge n.388/2000) per i contributi previdenziali obbligatori. Per quanto riguarda l' APE sociale si prevede che l'indennità è compatibile con la percezione |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---|
| | | | | di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui (il testo del ddl fissa un unico limite a 8.000 euro annui). |

Articolo 27-bis – Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all'APE, all'APE sociale e a RITA

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|---------------------------|---------------|---------------|---|
| 25.44 25.6 | Damiano XI Commissione | PD | 21.11 pom. | Aggiunge l'articolo 27-bis , recante “ Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all'APE, all'APE sociale e a RITA ”, che dispone che il Governo, entro il 10 settembre 2018, trasmette alle Camere una relazione sui risultati delle sperimentazioni relative all'APE (anticipo pensionistico), all'APE sociale e a RITA (rendita integrativa temporanea anticipata) e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione. |

Articolo 29 – Cumulo periodi assicurativi

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|------------------|-------------------------------|--------|-------|---|
| 0.29.1.1 29.1 | Relatore XI Commissione | | 23.11 | <p><i>Modifica il comma 1, lettera a), così intervenendo sulle modalità di cumulo dei periodi assicurativi di cui all'art. 1, co. 239, della L. 228/2012 ed estendendo anche ai soggetti iscritti alle casce professionali privatizzate la facoltà di conseguire un'unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS) che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle gestioni interessate, qualora non siano in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico.</i></p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p><i>modifica il comma 2 dell'articolo 81, riducendo (secondo quanto disposto dal subemendamento 0.29.1.1) di 6 mln di euro per il 2017, di 12 mln di euro nel 2018, di 18 mln di euro nel 2019, di 24 mln di euro nel 2020, di 32 mln di euro nel 2021, di 41 mln di euro nel 2022, di 50 mln di euro nel 2023, di 62 mln di euro nel 2024, di 75 mln di euro nel 2025 e di 89 mln di euro a decorrere dal 2026 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura dell'estensione ai soggetti iscritti alle casce professionali privatizzate della possibilità di cumulare i periodi assicurativi con le modalità di cui all'art. 1, co. 239, della L. 228/2012</i></p> |

Articolo 31 – Lavori usuranti

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--|
| 31.6 | Marchi | PD | 21.11 pom. | <p>Aggiunge la lettera c-bis) al comma 1, modificando i termini attualmente previsti per la trasmissione, da parte del lavoratore che svolge attività usuranti, della domanda e della relativa documentazione per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato previsto per tali lavoratori.</p> <p>Si dispone che la domanda e la relativa documentazione devono essere trasmesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2016 (non a decorrere dal 1° gennaio 2012, come attualmente previsto); ▪ entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso del 2017; ▪ entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2018. |
| 31.2 NF | Rostellato | PD | 23.11 | <p><i>Modifica il comma 3</i> specificando che le modificazioni al DM lavoro del 20 settembre 2011 - che disciplina le modalità di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti - sono apportate con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia.</p> <p>Inoltre, prevede che siano introdotte semplificazioni nella documentazione necessaria ai fini della certificazione del beneficio dell'accesso anticipato al pensionamento.</p> |
| 31.5 | Gribaudo | PD | 23.11 | <p>Aggiunge il comma 3-bis il quale Interviene sui benefici previdenziali per i centralinisti telefonici non vedenti, prevedendo che il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio sia utile non solo ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva (come stabilito dalla normativa vigente, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n.113/1985), ma anche per l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo contributivo.</p> <p><i>Conseguentemente</i> <i>Modifica l'articolo 81, comma 2</i>, riducendo di 0,6 milioni di euro l'incremento annuo del Fondo per le esigenze indifferibili</p> |

Articolo 32 – No tax area pensionati

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|--|
| 32.1 NF | Sottanelli | Scelta Civica | 23.11 | Aggiunge il comma 1-bis che estende ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall'imposta sui redditi. <i>Conseguentemente</i> <i>Modifica l'articolo 81, comma 2</i> , riducendo di 7,8 milioni di euro l'incremento annuo del Fondo per le esigenze indifferibili. |

Articolo 33 – Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------|------------|--------|-------|---|
| 33.30 NF | Giacobbe | PD | 23.11 | <p><i>Modifica il comma 7</i> aumentando (da 27.700) a 30.700 il numero dei soggetti beneficiari della cd. ottava salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.</p> <p>In particolare, si <i>modifica il comma 3, lettera a)</i> prevedendo l'incremento di 3.000 unità; tale incremento riguarda la categoria dei lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 (o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, di procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi), che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma pensionistica, per i quali il termine entro il quale devono aver cessato l'attività lavorativa è posticipato al 31 dicembre 2014 (in luogo del 31 dicembre 2012, previsto dal disegno di legge) (<i>comma 3, lettera a</i>).</p> <p>L'ampliamento della platea dei beneficiari della salvaguardia comporta maggiori oneri per 161 milioni di euro (coperti a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica) di cui (nuovo comma 8-bis):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 milioni per il 2017 ▪ 10 milioni per il 2018 ▪ 22 milioni per il 2019 ▪ 30 milioni per il 2020 ▪ 31 milioni per il 2021 ▪ 28 milioni per il 2022 ▪ 18 milioni per il 2023 ▪ 10 milioni per il 2024 ▪ 6 milioni per il 2025 ▪ 3 milioni per il 2026. |

Articolo 33-bis – Estensione opzione donna

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|-------|--|
| 33.021 | Relatore | | 23.11 | <p>Introduce l'articolo 33-bis che estende la possibilità di usufruire della cd. opzione donna, ossia la possibilità per le lavoratrici donne di accedere al trattamento pensionistico anticipato in presenza di determinati requisiti, alle lavoratrici donne che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti (di cui all'art. 1, c. 9, della L. 243/2004) per effetto degli incrementi della speranza di vita (di cui all'art. 12 del D.L. 78/2010).</p> <p>Ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, rimangono comunque fermi per le predette lavoratrici la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita e alle decorrenze, nonché il sistema di calcolo contributivo.</p> <p>A quota parte degli oneri derivanti dall'applicazione della suddetta previsione (valutati in 18,3 milioni di euro per il 2017, 47,2 per il 2018, 87,5 per il 2019, 68,6 per il 2020, 34,1 per il 2021 e 1,7 per il 2022) si provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ quanto a 4,5 milioni di euro per il 2019, a 2,5 per il 2020, a 0,9 per il 2021 e a 0,2 per il 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dalle suddette misure; ▪ quanto a 22,2 milioni di euro per il 2018, a 52,5 per il 2019 e a 33,6 per il 2020 mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota di pari importo annuo delle entrate derivanti dall'aumento del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (di cui all'art. 25 della L. 845/1978), anche in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 150/2015 che destina parte delle entrate derivanti dal suddetto contributo al Fondo di rotazione per la formazione professionale e al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (che sono tra le risorse attribuite all'ANPAL dal medesimo art. 5 del D.Lgs. 150/2015). Sono escluse le somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua; ▪ quanto a 25 milioni di euro per il 2018, a 30,5 per il 2019, a 32,5 per il 2020, 33,2 per il 2021 e a 1,5 per il 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|------|--|
| | | | | <i>Conseguentemente</i> <i>Modifica l'articolo 81, comma 2, disponendo una riduzione del rifinanziamento del Fondo per esigenze indifferibili di 18,3 milioni di euro per il 2017.</i> |

Articolo 33-bis – Rifinanziamento prepensionamento giornalisti

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|-------|--|
| 33.022 | Relatore | | 23.11 | <p>Aggiunge l'articolo 33-bis, che rifinanzia l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale (di cui all'art. 37 della L. 416/19814), per un importo pari a 5,5, mln di euro annui per il triennio 2017-2019, 5 mln di euro per il 2020 e 1,5 mln di euro per il 2021. Tale intervento è aggiuntivo al rifinanziamento già disposto dall'art. 1-bis del D.L. 90/2014. A tal fine sono aumentati i limiti spesa all'uopo stabiliti dall'art. 41-bis, co. 7, del D.L. 208/2007 (comma 1).</p> <p>I prepensionamenti sono erogati ai giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio, anche nel caso in cui sia esperito il loro termine di durata (comma 2). In tali casi, non si tiene conto (ai fini della decorrenza dei trattamenti ovvero della decadenza dell'opzione al prepensionamento di 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta) del periodo che intercorre dalla data di scadenza del piano di ristrutturazione o conversione e l'entrata in vigore della legge di bilancio.</p> <p>Agli oneri derivanti dal rifinanziamento in esame concorre lo specifico contributo aggiuntivo da versare (da parte dei datori di lavoro) all'INPGI per il finanziamento dell'onere eccedentario rispetto alle apposite risorse stanziare per il prepensionamento (di cui all'art. 41-bis, co. 7, secondo periodo, del D.L. 208/2007) (comma 3).</p> <p>Il finanziamento per il prepensionamento viene revocato nel caso in cui i giornalisti interessati instaurino rapporti di lavoro (dipendente o autonoma anche sotto forma di collaborazione) ovvero sottoscrivano contratti per la cessione del diritto d'autore (comma 4)</p> <p>All'onere finanziario si provvede (comma 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ quanto a 5,5 mln di euro per il 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione e informazione (per la quota destinata agli interventi della Presidenza del Consiglio); ▪ quanto a 5,5 mln di euro annui per il biennio 2018-2019, a 5 mln di euro per il 2020 e a 1,5 mln di euro per il 2021 tramite un corrispondente versamento di un pari importo |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|------|--|
| | | | | <p>all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili su un'apposita contabilità speciale (su cui affluiscono 147,5 mln di euro del Fondo per il pluralismo e l'innovazione e informazione sempre per la quota destinata agli interventi della Presidenza del Consiglio).</p> <p>Alla compensazione di tali oneri si provvede mediante il corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali per importi di pari entità per gli stessi anni in precedenza evidenziati (comma 6), che per tale motivo è incrementato di 17,5 mln di euro per il 2017 (comma 7)</p> |

Articolo 35-bis – Interventi in materia di politiche del lavoro

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|-----------|------------|--------|--------------|---|
| 35.053 NF | Damiano | PD | 21.11 pom | <p>Introduce l'articolo 35-bis che pone i seguenti interventi a carico del Fondo sociale occupazione e formazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ restituzione dell'anticipazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio per interventi di pubblica utilità e socialmente utili nei territori di Genova Cornigliano, per un importo pari a 5 mln di euro; ▪ proroga dei benefici contributivi per incentivare le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore (previsti dall'art. 32, co. 1, del D.Lgs. 150/2015) fino al 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016), per importi pari a 2,6 milioni di euro per il 2017, 5,6 milioni di euro per il 2018 e 3 milioni di euro per il 2019. Contestualmente, vengono destinati 27 mln di euro per il 2017 per finanziare le risorse per i percorsi formativi rivolti al contratto di apprendistato richiamato e per i percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro; ▪ incremento di 15 milioni di euro annui del finanziamento del beneficio consistente nella riduzione contributiva per i datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà (ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro); ▪ finanziamento per un importo di 30 milioni di euro per il 2017 delle misure di sostegno al reddito (in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente) per i lavoratori dei <i>call-center</i>. |

Articolo 35-bis – Disposizioni in materia di finanziamenti per la povertà

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------|------------|--------|--------------|--|
| 35.06 NF | Covello | PD | 21.11 pom | <p>Aggiunge l'articolo 35-bis, il cui comma 1 dispone, dal 2017, un incremento a regime di 150 milioni a valere sullo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dall'art. 1, comma 386 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015). Conseguentemente, dal 2017, viene ridotta di 150 milioni annui l'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Assegno di disoccupazione – ASDI di cui all'articolo 16, comma 7, del D.Lgs. 22/2015; autorizzazione poi rifinanziata a regime ai sensi dell'art. 43, co. 5, del D. Lgs. 148/2015 (270 milioni per il 2017, 170 milioni per il 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2019).</p> <p>Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti, e nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il comma 2 demanda ad un decreto interministeriale - Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - l'aggiornamento per il 2017 dei criteri per l'accesso alla misura di contrasto alla povertà, denominata Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) anche al fine di ampliare la platea dei beneficiari nel rispetto delle priorità previste dalla legislazione vigente. Il decreto interministeriale, che dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, definirà pure le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.</p> <p>Si ricorda che, a legislazione vigente, nelle more della definizione del Piano nazionale triennale per la lotta alla povertà e all'esclusione, il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), come previsto dal comma 387 della stabilità 2016, è stato esteso a tutto il territorio nazionale secondo le modalità attuative indicate dal decreto del 26 maggio 2016 <i>Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA)</i>. Il SIA è una misura di contrasto alla povertà basata su un sostegno economico condizionato all'attivazione di percorsi lavorativi e formativi verso l'inclusione e l'autonomia. Questi i criteri di accesso al SIA stabiliti dal decreto del maggio 2016:</p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none">▪ <i>requisiti del nucleo familiare richiedente</i>: presenza di un figlio minorenni, di un figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata;▪ <i>requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare</i>: ISEE inferiore a 3.000 euro; <i>trattamenti</i> di natura previdenziale e assistenziale non superiori a 600 euro mensili; vincoli riguardanti il possesso di autoveicoli; impossibilità di beneficiare contemporaneamente di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati.▪ <i>valutazione multidimensionale del bisogno</i>. La valutazione tiene conto dei carichi familiari, della <i>situazione</i> economica e di quella lavorativa. Sono favoriti i nuclei con il maggior numero di figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); in cui vi è un genitore solo; in cui sono presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti. |

Articolo 35-bis – Congedo per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---|
| 35.023 NF | Gribaudo | PD | 23.11 | Introduce l'articolo 35-bis che riconosce alle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere il diritto all'astensione dal lavoro nella misura massima di tre mesi con diritto a percepire una indennità giornaliera dell'80 per cento del salario minimo. <i>Conseguentemente</i> <i>Modifica l'articolo 81, comma 2</i> , riducendo di 1,4 milioni l'incremento annuale del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura del nuovo articolo 35-bis. |

Articolo 35-bis – Norme in materia di localizzazione e svolgimento dei servizi di call center

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|-----------|------------|--------|-------|---|
| 35.050 NF | Miccoli | PD | 23.11 | <p>Introduce l'articolo 35-bis volto a modificare la disciplina dei call center recata dall'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012.</p> <p>In primo luogo è esteso l'ambito di applicazione, che ora riguarda tutti i call center, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati (comma 1).</p> <p>La delocalizzazione dell'attività di call center deve essere comunicata 30 giorni (anziché 120 giorni) prima del trasferimento, oltre che al Ministero del lavoro e al Garante per la protezione dei dati personali, all'Ispettorato nazionale del lavoro e al Ministero dello sviluppo economico, indicando a quest'ultimo le numerazioni messe a disposizione del pubblico per il servizio delocalizzato (comma 2). Si prevede una sanzione amministrativa pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva (comma 7), mentre per gli operatori che hanno già delocalizzato viene confermata la precedente misura della sanzione, pari a 10.000 euro per ciascun giorno di violazione (comma 3).</p> <p>Si estende a qualsiasi beneficio, anche fiscale o previdenziale, il divieto di erogazione ad operatori economici che delocalizzano - successivamente all'entrata in vigore della legge - le attività di call center in paesi che non siano membri dell'Unione europea (comma 4).</p> <p>Viene garantita nell'ambito della medesima chiamata la possibilità di ricevere il servizio da un operatore collocato nel territorio nazionale o dell'Unione europea (comma 5), pena una sanzione amministrativa pari a 50.000 euro per ogni giorno di violazione (comma 7).</p> <p>Ai sensi del comma 8, anche il soggetto che affida il servizio all'esterno è considerato titolare del trattamento dei dati personali ed è responsabile in solido con il soggetto gestore.</p> <p>Si introduce un obbligo di comunicazione della localizzazione del call center (comma 9).</p> <p>Per le amministrazioni aggiudicatrici l'offerta migliore viene definita al netto delle spese del personale (comma 10). Si introduce, infine, l'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (comma 11).</p> |

Articolo 35-bis – Fondo di solidarietà per il settore pesca

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|-----------|------------|--------|-------|---|
| 35.032 NF | Rostellato | PD | 23.11 | <p>Introduce l'articolo 35-bis che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro del lavoro, del il Fondo di solidarietà per il settore pesca (FOSPE) presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, al fine di garantire la continuità del reddito dei lavoratori del settore pesca, con una dotazione di 1 milioni di euro per l'anno 2017. Il fondo è altresì alimentato da contribuzione volontaria ripartita tra datori li lavoro e lavoratori in misura pari a, rispettivamente, due terzi e un terzo.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole è ridotto dei seguenti importi:</p> <p>2017: -1.000.000.</p> |

Articolo 35-bis – Reversibilità

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|------------------------|-------------------------------|-----------|-------|--|
| 35.035 NF 23.013 NF | Alberto Giorgetti Da Villa | FI M5S | 23.11 | <p>Introduce l'articolo 35-bis che prevedendo che le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, se percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo a fini fiscali solo per l'importo eccedente 1.000 euro.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica l'articolo 81, comma 2</i>, riducendo di 36,7 milioni per l'anno 2017 e di 40 milioni a decorrere dal 2018 l'incremento annuale del Fondo per esigenze indifferibili.</p> |

Articolo 35-bis – Interventi per i lavoratori affetti da malattie asbesto correlate

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---|---|---------------------------------|-------|--|
| 35.07 NF 25.117 NF 33.07 NF 24.01 NF | Blazina Duranti Piras D'Alessandro | PD SI SI SCCI- MAIE | 23.11 | <p>Introduce l'articolo 35-bis che riconosce il diritto a una pensione di inabilità per i lavoratori affetti da patologie asbesto correlate, riconosciute di origine professionale o derivanti da causa di servizio, anche nel caso in cui questi non si trovino in condizioni di assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate emergano scostamenti rispetto alle risorse finanziarie stanziare, il riconoscimento della pensione è differito sulla base di specifici criteri di priorità (età, anzianità contributiva, data della domanda).</p> <p>Nel caso di dipendenti pubblici si prevede che l'indennità di fine servizio sia corrisposta solo al momento della maturazione degli ordinari requisiti pensionistici.</p> <p>Infine, si rimanda a un decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di attuazione dell'intervento.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica l'articolo 81, comma 2</i>, riducendo di 20 milioni per il 2017 e di 30 milioni a decorrere dal 2018 l'incremento annuale del Fondo per esigenze indifferibili.</p> |

Articolo 35-bis – Fondi regionali per l'occupazione dei disabili

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---|
| 35.060 | Governo | | 23.11 | Introduce l'articolo 35-bis che prevede la riattribuzione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro ai disabili (le cui risorse finanziano la corresponsione da parte dell'INPS degli incentivi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili nonché i progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle persone disabili da parte del Ministero del Lavoro), già trasferite a Regioni e Province autonome e non impegnate a favore dei beneficiari, ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili (istituiti per il finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi) e prioritariamente utilizzate per finanziare gli incentivi alle assunzioni di persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015 non coperte dal Fondo per il diritto al lavoro ai disabili. |

Articolo 36 – Norme sulla contribuzione studentesca

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|--------------|---|
| 36.5 | Ghizzoni | PD | 21.11 pom | <p><i>Modifica i commi 1, 2, 4, 5, 6, 9 e 11 e aggiunge i commi 4-bis, 9-bis e 9-ter.</i> In particolare, oltre ad alcuni coordinamenti interni al testo e ad alcune rettifiche e integrazioni dei riferimenti alla normativa pregressa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ estende la <i>disciplina</i> relativa all'esonero anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (mentre il testo del ddl la prevede solo per gli iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico), nonché agli studenti iscritti al primo anno fuori corso (mentre il ddl prevedeva che gli studenti dovessero essere iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio); ▪ chiarisce che le disposizioni sulla tassa regionale per il diritto allo studio che restano ferme sono <i>tutte</i> quelle recate dall'art. 3, co. 20-23, della L. 549/1995 (e non solo quelle recate dall'art. 18, co. 8, del d.lgs. 68/2012, che, novellando il co. 21 della stessa L. 549/1995, ha modificato esclusivamente gli importi della tassa); ▪ chiarisce che, ai fini dell'esonero, gli studenti iscritti al primo anno accademico devono soddisfare solo il requisito relativo all'ISEE (che resta previsto fino a €13.000); ▪ amplia la platea di studenti per i quali è fissata nel 7% della quota di ISEE eccedente € 13.000 (<i>percentuale</i> contestualmente abbassata dall'8% previsto dal ddl) la misura massima del contributo onnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso fra € 13.001 ed € 30.000 (rispetto ad € 25.000 previsti dal ddl) e che soddisfano i requisiti relativi all'iscrizione all'università da un numero di a.a. inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno e al numero di crediti formativi universitari conseguiti. <i>Anche per tale fattispecie dovrebbe essere specificata la disciplina applicabile agli studenti iscritti al primo anno accademico;</i> ▪ amplia la platea di studenti per i quali il contributo onnicomprensivo annuale è fissato in misura non superiore a quello determinato ai sensi del precedente punto, aumentato del 50%, con un valore minimo di € 200, stabilendo che ciò si applica a coloro che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso fra € 13.001 ed € 30.000 (rispetto ad € 25.000 previsti dal ddl) e che soddisfano solo il requisito relativo al numero |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|------|--|
| | | | | <p>di crediti formativi universitari conseguiti. <i>Anche per tale fattispecie dovrebbe essere specificata la disciplina applicabile agli studenti iscritti al primo anno accademico;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ abroga gli artt. 2 e 3 del D.P.R. 306/1997 che prevedono, oltre che i criteri per la determinazione dei contributi universitari per i corsi di laurea (e, attualmente, laurea magistrale), che gli studenti contribuiscono alla copertura del costo dei servizi offerti dalle università mediante il pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione. Ciò conferma, dunque, che, per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, il nuovo contributo onnicomprensivo assorbirà l'attuale tassa di iscrizione. <i>Si segnala che il riferimento alla tassa di iscrizione è presente anche in altri articoli del D.P.R.;</i> ▪ prevede che il regolamento in materia di contribuzione studentesca che ogni università statale deve approvare stabilisce il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi e alle scuole di specializzazione. Si tratta, sostanzialmente, di quanto già previsto dall'art. 4 del D.P.R. 306/1997, che prevede altresì che gli stessi studenti siano tenuti anche al pagamento della tassa di iscrizione. <i>Si valuti se effettivamente sia questa l'intenzione, alla luce della nuova disciplina prevista per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale;</i> ▪ dispone che gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari. ▪ aumenta l'incremento del FFO conseguente alla nuova disciplina sugli esonerati dal pagamento dei contributi universitari (da € 40 mln) a € 55 mln per il 2017 e (da € 85 mln) a € 105 mln dal 2018. <p><i>Conseguentemente</i> <i>modifica l'articolo 81, comma 2, diminuendo (da € 300 mln) a € 285 mln per il 2017 e (da € 300 mln) a € 280 mln dal 2018 l'incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014).</i></p> |

Articolo 37 – Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---|
| 37.1 | VII Commissione | | 21.11 pom. | <i>Modifica i commi 1 e 2, inserendo il riferimento normativo relativo al Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio. Inoltre, nell'ambito del comma 2, finalizza alla gestione delle risorse dello stesso Fondo (e non all'accesso alle stesse) la razionalizzazione, da parte di ciascuna regione, degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio.</i> |
| 37.2 | VII Commissione | | 21.11 pom. | <i>Modifica il comma 2, prevedendo che negli organi direttivi dell'ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio costituito in ciascuna regione debba essere comunque presente una rappresentanza degli studenti.</i> |
| 37.5 | Ghizzoni | PD | 21.11 pom. | <p><i>Modifica i commi 4 e 5. In particolare, nel comma 4 inserisce il riferimento al comma 3 dell'art. 18 del d.lgs. 68/2012, in base al quale le regioni che concorrono al soddisfacimento del fabbisogno finanziario necessario per il sostegno del diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli in misura maggiore rispetto al 40% dell'apporto dello Stato richiesto dal comma 1, lett. c), del medesimo art. 18, hanno diritto all'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e del FFO. Inoltre, nel medesimo comma 4 aumenta (da 20) a 60 giorni il termine previsto per il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto interministeriale che determina i fabbisogni finanziari regionali.</i></p> <p><i>Al comma 5 prevede, anzitutto, che l'attribuzione al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio delle risorse del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio avviene entro il 30 settembre di ogni anno.</i></p> <p><i>Dispone, inoltre, che, nelle more della razionalizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio – finalizzata, in base al co. 2, all'istituzione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un unico ente erogatore in ciascuna regione – le risorse sono comunque trasferite agli enti regionali erogatori, previa indicazione, da parte di ciascuna regione, della quota da trasferire a ciascuno di essi.</i></p> <p><i>Si segnala che il termine previsto dal co. 2 per la razionalizzazione degli enti erogatori regionali sarebbe perfettamente compatibile con il termine previsto per l'attribuzione delle risorse a un unico ente.</i></p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|---|
| 37.4 | VII Commissione | | 21.11 pom. | <i>Modifica il comma 5</i> , chiarendo, attraverso il richiamo alla disposizione istitutiva del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, che tutte le risorse dello stesso Fondo sono attribuite direttamente al bilancio dell'ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio. |

Articolo 38 – Borse nazionali per il merito e la mobilità

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|-------|---|
| 38.5 NF | Ghizzoni | PD | 23.11 | <p>Modifica i commi 3, 4, lett. a), 10, 11 e 16. In particolare, oltre ad alcuni coordinamenti interni al testo e ad alcune rettifiche dei riferimenti alla normativa pregressa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ prevede che il bando per le borse nazionali per il merito e la mobilità, sia emanato sentita la Conferenza Stato-regioni. <i>Trattandosi di un intervento di sostegno del diritto allo studio – materia rimessa alla competenza esclusiva delle regioni a statuto ordinario – occorre valutare se il principio di leale collaborazione richiesto dalla giurisprudenza costituzionale non richieda l'adozione di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;</i> ▪ con riferimento al requisito relativo all'ISEE, richiama (oltre che l'art. 8 del DPCM 159/2013) la disciplina transitoria per il calcolo introdotta con l'art. 2-sexies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016); ▪ dispone che la quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le borse nazionali per il merito e la mobilità – che deve essere accertata entro il 15 settembre di ogni anno con decreto del MIUR – confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio. |

Articolo 41 – Finalità, oggetto, ambito di applicazione e procedure per il finanziamento delle attività di ricerca e per la semplificazione

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------------|--------------------------------|--------|------------|--|
| 41.10 | Ascani | PD | 21.11 pom. | <p>Aggiunge il comma 11-bis, che autorizza l'assunzione, da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal 2017, di 13 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi appartenenti all'Area terza del CCNL Ministeri e 2 unità di Area seconda del medesimo CCNL, per complessive 17 unità.</p> <p>Si tratta, sostanzialmente, di un ampliamento della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'ANVUR, fissata in 12 unità di area III e 3 unità di area II dall'All. A del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia, adottato con DPR 76/2010, e così confermata dalla tab. 38 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013.</p> <p>A fronte della dotazione organica sopra indicata, quella effettiva, in base ai dati presenti sul sito dell'ANVUR, è di 10 unità di area III e 2 unità di area II.</p> <p>L'assunzione avviene mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali in corso di validità e, per l'eventuale quota non coperta, mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 del d.lgs.165/2001 (passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento).</p> <p><i>Conseguentemente</i> <i>modifica l'articolo 81, comma 2</i>, diminuendo (da € 300 mln) a € 299 mln per il 2017 l'incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014).</p> |
| 41.1 41.11 | VII Commissione Ghizzoni | PD | 23.11 | <p>Modifica i commi 2, 3, 4 e 6. In particolare, oltre ad alcuni coordinamenti interni al testo e ad alcune rettifiche dei riferimenti alla normativa pregressa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ estende la destinazione del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca anche ai ricercatori e ai professori di seconda fascia delle università statali a tempo definito. <p>In base all'art. 6, co. 1, della L. 240/2010, il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo piano</p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|-----------|-------|--|
| | | | | <p>(1.500 ore) o a tempo definito (750 ore).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dispone che l'unico requisito per l'inclusione nell'elenco dei ricercatori e nell'elenco dei professori di seconda fascia che possono richiedere il finanziamento è costituito da una produzione scientifica individuale, negli ultimi 5 anni, almeno pari ad un indicatore della produzione scientifica – distinto per ricercatori e per professori di seconda fascia – calcolato dall'ANVUR per ciascun settore scientifico-disciplinare, sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio; ▪ prevede che l'assegnazione del finanziamento deve tener conto dell'ordine dei due elenchi, in modo da soddisfare il 75% delle domande presentate dai ricercatori e il 25% di quelle presentate dai professori di seconda fascia. |
| 41.26 | Mottola | SCCI-MAIE | 23.11 | <p>Aggiunge il comma 11-bis il quale autorizzata a decorrere dall'anno 2017 una spesa ulteriore di 1 milione di euro annui al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM).</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica l'articolo 81, il comma 2</i>, riducendo 1 milione di euro l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili a decorrere dal 2017.</p> <p>L'art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. n. 81/2004 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica) ha istituito l'Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM», disponendone contestualmente il relativo finanziamento. Si ricorda che la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) all'art. 1, comma 419, al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2016 ha autorizzato la spesa di 1.000.000 di euro.</p> |

Articolo 42 – Esonero contributivo alternanza scuola lavoro

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------------------------------|---|--------------------------------|---------------|--|
| 42.7 42.40 | Binetti Latronico | AP Misto-CR | 21.11 pom. | <p>Aggiunge il comma 3-bis, in base al quale le risorse destinate all’attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro dall’art. 1, co. 39, della L. 107/2015, pari a € 100 mln a decorrere dal 2016, sono ripartite oltre che tra le istituzioni scolastiche statali anche tra le scuole paritarie private e degli enti locali, che insieme costituiscono il sistema nazionale di istruzione (art. 1, L. 62/2000).</p> <p>A tal fine, modifica l’ultimo periodo del co. 39 citato, allo scopo di estendere l’ambito di operatività del sistema di alternanza scuola lavoro.</p> <p><i>Si segnala che, all’esito della novella, non risultano precisate le modalità di ripartizione delle risorse tra le scuole</i></p> |
| 42.46 42.6 42.38 42.27 | Gigli Binetti Latronico Rubinato | DES-CD AP Misto-CR PD | 23.11 | <p>Aggiunge il comma 4-bis volto a precisare che nel programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento», del periodo di programmazione 2014/2020, per «istituzioni scolastiche» si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.</p> |

Articolo 45 – Chiamate di professori e conferimento di contratti di ricerca nelle università

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|--------------|--------------------------------|--------|---------------|--|
| 45.1 45.2 | VII Commissione Ghizzoni | PD | 21.11 pom. | <p>Aggiunge il comma 6-bis, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ai fini della quota – pari almeno a un quinto dei posti disponibili – riservata alle chiamate a professore di ruolo di soggetti esterni all’università chiamante (art. 18, co. 4, L. 240/2010), consente di considerare tali (assieme a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi nell’università stessa) anche coloro che sono stati titolari di contratti di insegnamento (a tempo determinato). A tal fine, novella l’art. 23, co. 4, della L. 240/2010 che, a legislazione vigente, prevede che la stipulazione di contratti per attività di insegnamento non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari, inserendovi anche la nuova previsione; ▪ amplia le categorie di soggetti con i quali possono essere stipulati contratti di ricercatore universitario di “tipo b”, inserendovi coloro che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale o sono in possesso del titolo di specializzazione medica. A tal fine, novella l’art. 24, co. 3, lett. <i>b</i>), della L. 240/2010, inserendovi anche il riferimento ai soggetti che hanno usufruito di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della stessa L. 240/2010 che, erroneamente, non erano stati citati nell’art. 24, ma ai quali la possibilità di stipulare contratti di ricercatore di “tipo b” era già stata estesa – con una previsione di equipollenza, ma al di fuori di una novella – con l’art. 1, co. 10-<i>octies</i>, secondo periodo, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016). <p><i>Dal punto di vista della formulazione del testo, prima della locuzione “per almeno tre anni”, occorre inserire la locuzione “hanno usufruito.”</i></p> |

Articolo 45-bis – Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|-------|--|
| 45.02 | Verini | PD | 23.11 | <p><i>Inserisce un nuovo articolo con il quale prolunga di ulteriori 12 mesi il periodo di perfezionamento che può essere svolto presso gli uffici giudiziari dai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso i medesimi uffici, già previsto dalla legge di stabilità 2013: lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati. Si tratta dei c.d. precari della giustizia ai quali, a partire dal 2013, è stato consentito di continuare a svolgere le proprie mansioni attraverso provvedimenti sempre temporanei, all'interno del c.d. ufficio per il processo, ovvero la nuova struttura organizzativa di supporto del magistrato. Da ultimo, era intervenuto in materia l'art. 21-ter del decreto-legge n. 83 del 2015, che consentiva l'individuazione di soggetti che, avendo concluso il tirocinio, potessero far parte per ulteriori 12 mesi dell'ufficio del processo, fissando in 400 euro mensili l'importo massimo della borsa di studio. In attuazione di quella disposizione il Ministero della giustizia ha emanato il D.M. 20 ottobre 2015, con il quale è stata indetta la procedura di selezione di 1.502 tirocinanti per lo svolgimento dell'ulteriore anno di perfezionamento nella struttura organizzativa denominata "ufficio per il processo".</i></p> <p>La disposizione introdotta nella legge di bilancio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ prolunga di ulteriori 12 mesi, e dunque per tutto il 2017, la durata del periodo di perfezionamento che dovrà essere svolto nell'ufficio giudiziario ove il tirocinante è ad oggi assegnato; ▪ disciplina le modalità di presentazione della domanda; ▪ conferma che lo svolgimento positivo di questa ulteriore attività formativa è un titolo di preferenza nei concorsi nella P.A. e in particolare per le procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia; ▪ stanZIA 5.807.509 euro per il 2017 per coprire le borse di studio attingendo alle risorse già stanziare per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria (art. 21-quater del decreto-legge n. 83 del 2015). |

Articolo 46 – Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|--|
| 46.13 NF | Oliverio | PD | 22.11 ant. | <p>Modifica il comma 1, estendendo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, iscritti nella previdenza agricola nel 2016 e le cui aziende sono ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate, l'esonero contributivo (che nel testo originario dell'art. 46 è limitato ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017).</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica l'articolo 81, comma 2</i>, riducendo di 6,1 milioni per il 2017, di 7,6 milioni per il 2018 e di 7,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili.</p> |
| 46.3 NF | Luciano Agostini | PD | 22.11 ant. | <p>Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter, volti a riconoscere un'indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro per garantire nell'anno 2017 un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti da imprese di pesca nel periodo di sospensione dell'attività a causa dell'arresto temporaneo obbligatorio. Il limite di spesa viene individuato in 11 milioni di euro; la copertura è rinvenuta per 3 milioni sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili e per 8 milioni sulla Tabella A.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica l'articolo 81, comma 2</i>, riducendo di 3 milioni per il 2017 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili.</p> <p>Alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole è ridotto dei seguenti importi: 2017: -8.000.000.</p> |

Articolo 47 – Fondo sostegno natalità

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|---|
| 47.14 | Relatore | | 22.11 ant. | <i>Modifica il comma 1</i> specificando che l'accesso al Fondo di sostegno alla natalità è in favore delle famiglie con figli nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017. |
| 47.1 | XII Commissione | | 22.11 ant. | <i>Modifica il comma 2</i> , specificando che il decreto del Ministro con delega alle politiche per la famiglia, di concerto con il MEF, a cui è demandata la definizione dei criteri e delle modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo di sostegno alla natalità , nonché di rilascio e di operatività delle garanzie , dovrà essere emanato entro 90 giorni dall' entrata in vigore della legge di bilancio . |

Articolo 47 – Piano d'azione nazionale su donne pace e sicurezza

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|-------|--|
| 47.9 NF | Locatelli | Misto | 23.11 | <p>Aggiunge il comma 2-bis che autorizza la spesa di 1.000.000 di euro per il 2017 e di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019 per la predisposizione e l'attuazione del terzo Piano di azione nazionale su “Donne Pace e Sicurezza” da adottare in attuazione della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle successive risoluzioni in materia. Tali risorse sono destinate anche alle azioni di promozione, valutazione e monitoraggio del Piano medesimo.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica l'articolo 81, il comma 2, riducendo di 10 milione per il 2017 e di 500 mila euro per il 2018 e 2019 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili</i></p> |

Articolo 47-bis – Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati violenti

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|---------------|---|
| 47.04 | Misiani | PD | 22.11 ant. | Aggiunge un nuovo articolo 47-bis , recante “ Nuove fonti di alimentazione del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime ”, che destina all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile ai sensi del decreto legislativo n. 7 del 2016. Tali somme, anziché essere devolute alla Cassa delle ammende, confluiscono nel Fondo di rotazione antimafia, antiusura e per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno. La riscossione coattiva è di competenza di Equitalia Giustizia. |

Articolo 48 – Premio alla nascita e congedo obbligatori per il padre lavoratore

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------|------------|--------|-------|--|
| 48.14 NF | Di Salvo | PD | 23.11 | <p><i>Modifica il comma 2, prorogando</i> anche al 2018 le disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore. Inoltre la durata del congedo è aumentata a 2 giorni per il 2017 e a quattro giorni per il 2018. Si prevede infine che il padre, per il 2018, possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.</p> <p><i>Conseguentemente vengono modificati:</i></p> <p>il <i>comma 2</i> ultimo periodo, prevedendo che la copertura degli oneri derivanti da quanto previsto dai primi tre periodi (20 milioni di euro per il 2017 e 41,2 milioni di euro per l'anno 2018) sia assicurata con una riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (per 20 milioni di euro per il 2017 e 31,2 milioni di euro per il 2018);</p> <p>il <i>comma 2 dell'articolo 81</i>, riducendo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura della parte residua dei costi stimati per l'intervento inerente il congedo obbligatorio di paternità, di cui all'articolo 48, comma 2.</p> |

Articolo 49 – Buono nido e rifinanziamento *voucher* asili nido

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---|
| 49.1 49.20 | XII Commissione Binetti | AP | 22.11 ant. | <i>Modifica il comma 1</i> , prevedendo che il buono di 1.000 euro su base annua sia attribuito – oltre che, come già previsto, per il pagamento di rette di asili nido pubblici e privati – anche per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche . |
| 49.10 NF | Piazzoni | PD | 22.11 ant. | <i>Modifica il comma 1</i> , prevedendo che il buono di 1.000 euro su base annua per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati sia corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione non solo di idonea documentazione attestante l'iscrizione, come già previsto, ma anche del pagamento della retta a strutture pubbliche o private |

Articolo 50 – Sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------|------------|--------|-------|---|
| 50.12 NF | Galgano | PD | 23.11 | <p>Aggiunge un comma 1-bis che finanzia il Fondo per le pari opportunità con 5 mln di euro all'anno, nel triennio 2017-2019. Tali risorse sono finalizzate alle attività di sostegno e potenziamento dell'assistenza alle donne vittime di violenza e dei loro figli, attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza e delle case rifugio previsto dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui al D.L. n. 93 del 2013.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica l'articolo 81, comma 2</i>, riducendo di 5 milioni all'anno nel triennio 2017-2019 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili.</p> |

Articolo 50-bis – Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------|------------|--------|-------|---|
| 50.09 NF | Giordano | M5S | 23.11 | <p>Aggiunge l'articolo 50-bis il quale dispone che le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico non utilizzate per l'anno 2016 confluiscono nel 2017 nel Fondo medesimo. Si ricorda che il suddetto Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute (cap. 4395), ha una dotazione a regime di 5 milioni dal 2016.</p> <p>Il comma 2 dispone che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali sia ridotto di 5 milioni per il 2017, ai fini della compensazione degli effetti finanziari sui saldi derivanti dal comma 1.</p> |

Articolo 52 – Fondo per il pubblico impiego

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 52.11 NF 52.138 | Quartapelle Procopio Librandi | PD CI | 22.11 pom. | <p><i>Modifica il comma 1</i>, incrementando le risorse complessivamente stanziato per il pubblico impiego, portandole a 1920,8 milioni di euro (da 1.920) per il 2017 e a 2.633 milioni di euro (da 2.630) a decorrere dal 2018.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p><i>Modifica la lettera b) del comma 2</i> prevedendo che anche le assunzioni a tempo indeterminato presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (come quelle presso le altre amministrazioni dello Stato previste dalla lettera b)) siano ricomprese tra quelle finanziate dal Fondo per il pubblico impiego appositamente istituito dal citato comma 2;</p> <p><i>Con finalità di copertura finanziaria, aggiunge il comma 4-bis all'articolo 61</i> che riduce di 0,8 milioni di euro per il 2017 e di 3 milioni di euro dal 2018 il finanziamento annuale riconosciuto all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (ex art. 18, c. 2, lett. c), della L. 125/2014)</p> |
| 52.74 NF | Vito | FI-PdL | 22.11 pom. | <p><i>Modifica il comma 2</i> prevedendo il parere del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa per l'adozione del DPCM di ripartizione del Fondo destinato a finanziare vicende contrattuali, nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche, inclusi i corpi di polizia e il corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il riordino dei ruoli del personale delle Forze armate e di polizia ovvero, in alternativa, il riconoscimento al medesimo personale, anche per l'anno 2017, del contributo straordinario di 960 euro.</p> |
| 52.75 NF | Vito | FI-PdL | 22.11 pom. | <p><i>Modifica il comma 2</i> introducendo il termine di 90 giorni per l'adozione del DPCM di ripartizione del Fondo destinato a finanziare vicende contrattuali, nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche, inclusi i corpi di polizia e il corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il riordino dei ruoli del personale delle Forze armate e di polizia ovvero, in alternativa, il riconoscimento al medesimo personale, anche per l'anno 2017, del contributo straordinario di 960 euro.</p> |
| 52.147 | Relatore | | 23.11 | <p>Aggiunge il comma 1-bis, che aumenta di 5 milioni di euro le risorse del Fondo per le misure anti-tratta per l'anno 2017. Il Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei</p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|-----------|------------|--------|-------|--|
| | | | | <p>Ministri ed è finalizzato all'indennizzo delle vittime della tratta di esseri umani. Il fondo è attualmente alimentato dalle risorse previste dall'art. 18 del TU immigrazione, nonché dai proventi della confisca ordinata in caso di condanna per associazione a delinquere finalizzata al traffico di esseri umani.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi:</p> <p>2017: -5.000.000.</p> |
| 52.022 NF | Fiano | PD | 23.11 | <p><i>Modifica il comma 2, lettera c)</i>, prevedendo (per il riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) la destinazione di una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti dello stesso personale (e derivanti dall'ottimizzazione e razionalizzazione di specifici settori di spesa) per un importo massimo di 5,3 mln di euro, nonché di una quota parte del Fondo istituito per il finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti (di cui all'articolo 1, comma 1328, della L. 296/2006), per un importo, in prima applicazione, in misura almeno pari a 10 mln di euro. Tali finanziamenti operano (nel contesto dell'istituendo Fondo per il pubblico impiego) ai fini dell'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 2, lettera c).</p> |
| 52.148 | Relatore | | 23.11 | <p>Aggiunge il comma 4-bis che proroga fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto n.101 del 31 agosto 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, nonché delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p> |
| 52.103 | Manfredi | PD | 23.11 | <p>Aggiunge il comma 5-bis che, per le casse di previdenza dei liberi professionisti che negli anni 2011-2014 non hanno assolto ai vincoli in materia di personale ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, fissa la quota delle risorse da riversare a favore dell'entrata del bilancio dello Stato (entro il 30 giugno di ciascun anno) nel 16 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.</p> |

Articolo 52-bis – Modifiche al decreto-legge n. 117 del 2016

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|-----------|------------|--------|-------|--|
| 52.025 NF | Verini | PD | 23.11 | <p>Inserisce l'articolo 52-bis con il quale si consente al Ministero della giustizia, nel triennio 2017-2019, di procedere all'assunzione con contratto a tempo indeterminato di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale. Il personale sarà inquadrato nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria e potrà essere selezionato sia bandendo nuovi concorsi che attingendo a graduatorie ancora valide.</p> <p>Si ricorda che la facoltà di assumere prevista dalla norma si aggiunge alle assunzioni già previste da ultimo dalla legge di conversione del decreto-legge n. 117 del 2016 (per il triennio 2016-2018, assunzioni straordinarie di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, a tempo indeterminato).</p> <p>In base ad entrambi i provvedimenti le nuove assunzioni potranno essere disposte nelle more dell'espletamento delle procedure di mobilità del personale proveniente dalle province.</p> |

Articolo 53 – Organico di fatto

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|-------|---|
| 53.59 | Relatore | | 23.11 | <p>Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter, con i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fornendo un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 131, della L. 107/2015, si precisa che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo e ATA presso le istituzioni scolastiche ed educative statali (per la copertura di posti vacanti e disponibili) che non possono superare la durata complessiva di 36 mesi (anche non continuativi) sono quelli sottoscritti dal 1° settembre 2016 (co. 2-bis); ▪ si rfinanzia (per un importo pari a 2 mln di euro annui per il triennio 2017-2019) il fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi (anche non continuativi) su posti vacanti e disponibili, di cui all'articolo 1, comma 132, della L. 107/2015 (co. 2-ter). <p>Conseguentemente:</p> <p><i>Modifica l'articolo 81, comma 2</i>, riducendo di 2 mln di euro l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura del rifinanziamento per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine</p> |

Articolo 58 – Efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------------|------------------------------|----------------------|---------------|--|
| 58.3 58.16 | XII Commissione Carnevali | PD | 22.11 ant. | <i>Modifica il comma 7</i> il quale dispone che, nel caso in cui non venga presentato il programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, ovvero si riscontri una verifica negativa dell'attuazione annuale dello stesso, la regione interessata subirà la perdita per il medesimo anno 2017 – in luogo della perdita permanente - del diritto di accesso alla quota premiale prevista. |
| 58.17 NF | Miotto | PD | 22.11 ant. | <i>Modifica il comma 9</i> fissando al 7 per cento dei ricavi o a 7 milioni di euro – invece che al 5 per cento e a 5 milioni di euro - il valore del disavanzo tra i costi e i ricavi quale presupposto per l'adozione e l'attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, gli IRCSS pubblici e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura. |
| 58.69 NF | Alfreider | Misto- Min. ling. | 22.11 ant. | Aggiunge il comma 9-bis , diretto ad estendere alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono al finanziamento esclusivamente con risorse dei propri bilanci, le disposizioni relative all'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro e quelle riguardanti la riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1, co. 524-536, L. n. 208/2015). |
| 58.13 NF | Tartaglione | PD | 23.11 | Inserisce i commi 12-bis e 12-ter. Il comma 12-bis disapplica le disposizioni della legge di stabilità 2015 (comma 569 della legge 190/2014) relative alle incompatibilità , dal 1 gennaio 2015, della nomina a Commissario ad acta , per la gestione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari regionali, con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale nei confronti delle regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 159/2007. Si ricorda che, in materia di commissariamento delle regioni in disavanzo, il comma 569 della legge 190/2014 ha previsto che, dal 1 gennaio 2015, la nomina a commissario <i>ad acta</i> per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento. Allo stesso tempo, la stabilità 2015 ha previsto che il Commissario deve essere in possesso di un <i>curriculum</i> che evidenzia qualifiche e comprovate professionalità ed |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|------|--|
| | | | | <p>esperienze di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti e gli ha attribuito il potere di proporre la decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, se, in corso di verifica, risultino non da questi perseguiti gli obiettivi di risanamento del Piano ad essi affidati.</p> <p>I casi contemplati dal citato articolo 4 comma 2 del decreto legge 159/2007 sono riferibili alle regioni in cui, nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, si prefigura il mancato rispetto da parte della regione stessa degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni. In tali casi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano. Ove la regione non adempia alla diffida, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inadeguati o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario <i>ad acta</i> per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro.</p> <p><i>Si osserva che il comma 569 della stabilità 2015 prevede l'incompatibilità fra nomina a commissario <i>ad acta</i> e l'assunzione o prosecuzione di cariche istituzionali presso la regione anche per ulteriori fattispecie di commissariamento (ovvero quelle di cui ai commi 79, 84 e 84-bis della legge finanziaria 2010 - legge 191/2009) alle quali sembrerebbe non applicarsi la disposizione in esame.</i></p> <p>Lo stesso comma 12-bis stabilisce inoltre, al secondo periodo, che il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ed il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, producano con cadenza semestrale, per le regioni interessate, una relazione ai Ministri della salute e dell'economia, da trasmettere al Consiglio dei ministri, in ordine al monitoraggio dell'equilibrio del bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.</p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|------|--|
| | | | | <p>Tale verifica viene effettuata, come indicato dall'articolo 2, comma 84, della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), anche al fine - nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano - della nomina, da parte del Consiglio dei ministri, di uno o più commissari <i>ad acta</i> di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati.</p> <p>In relazione a quanto disposto dal comma 12-<i>bis</i>, il comma 12-ter abroga il comma 570 della legge n.190/2014, nel quale si stabilisce che le disposizioni recate dal comma 569, sopra illustrato, si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n.159/2007 sopra citato.</p> |

Articolo 59 – Disposizioni in materia di assistenza sanitaria

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|------------------------------------|--------------------------|--------|---------------|--|
| 59.2 59.54 | XII Commissione Lenzi | PD | 22.11 pom. | <i>Modifica il comma 6</i> , primo periodo, specificando che la determinazione del direttore generale dell'AIFA sui criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, di quelli a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi, deve essere adottata previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA. |
| 59.43 | Gelli | PD | 22.11 pom. | Aggiunge il comma 13-bis volto a garantire la continuità delle attività di ricerca negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e negli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) . A tal fine, in deroga a quanto disposto dall'art. 2, co. 4, del D. Lgs. 81/2015 (c.d. Jobs Act), gli IRCCS e gli IZS potranno continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, appartenente sia all'area dei ricercatori, sia all'area professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso detti enti alla data del 31 dicembre 2016. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, anche le pubbliche amministrazioni non potranno più stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Pertanto, nelle more della revisione dell'accesso all'attività di ricerca, delle modalità di inquadramento del relativo personale e delle diverse possibili tipologie contrattuali, la norma in esame consente agli IRCCS e agli IZS di continuare ad avvalersi del personale già in servizio. |
| 59.78 NF | Prestigiacomo | FI-PDL | 23.11 | Aggiunge il comma 13-bis il quale istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo da ripartire, con una dotazione di 300 milioni di euro annui, destinato alle misure di prevenzione, diagnosi e cura della malattia di Alzheimer . |
| 59.167 0.56.167.6 0.56.167.7 | Relatore | | 23.11 | <i>Modifica il comma 11, capoverso 11-quater</i> in materia di farmaci biosimilari . Rispetto al testo originario, sono presenti le seguenti modifiche: <ul style="list-style-type: none"> ▪ il rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento può essere accertato anche dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), oltre che dall'European Medicine Agency (EMA), tenuto conto delle rispettive competenze; ▪ Il testo originario attribuiva solo all'EMA tale potere di accertamento, necessario a stabilire la sussistenza del rapporto di biosimilarità. |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ si specifica che le procedure pubbliche di acquisto si riferiscono ai farmaci biosimilari, applicando le seguenti regole (modificate come segue): <ol style="list-style-type: none"> a) devono essere utilizzati accordi quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre (precedentemente non era indicato alcun numero minimo dei medicinali a base del medesimo principio attivo per i quali attivare le procedure pubbliche di acquisto mediante accordi quadro); inoltre, a seguito dell'approvazione dei due identici subemendamenti 0.59.167.6 e 0.59.167.7, viene soppresso l'ultimo periodo della disposizione modificata, secondo cui la base d'asta dell'accordo quadro doveva essere il prezzo medio di cessione del farmaco biologico di riferimento (e non più il prezzo massimo, come nel testo originario del comma) applicato al SSN; b) viene eliminata la specifica che non occorre l'obbligo di motivazione da parte del medico, che è (comunque) libero di prescrivere il farmaco tra quelli inclusi nella procedura pubblica di acquisto, in base al principio della continuità terapeutica applicata ai pazienti; c) viene aumentato da 30 a 60 giorni il tempo a disposizione dell'ente appaltante, a partire dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, per aprire il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento, in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura; d) viene modificata formalmente la citazione di riferimento al codice degli appalti, individuato direttamente con tale denominazione anziché con l'identificativo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quale quadro normativo per l'ente appaltante nell'attivazione delle procedure per l'erogazione ai centri prescrittori dei prodotti aggiudicati; <p>La lett. e), che salvaguarda il SSN da eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni sopra citate, non risulta modificata.</p> <p>Si ricorda che le disposizioni in esame sono volte a razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, mediante l'inserimento del comma 11-quater all'art. 15 del D.L. 95/2012 (L. 135/2012). In ogni caso, nelle predette procedure pubbliche di acquisto, non possono essere</p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|-------|---|
| | | | | posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. |
| 59.165 | Governo | | 23.11 | Aggiungendo il comma 13-bis , vincola una quota del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (come diminuito ai sensi dell'articolo 58, comma 10) per la copertura degli oneri (come rideterminati dall'apposito DPCM per l'aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva 2016-2018) per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del S.S.N.. Il vincolo opera dalla data di adozione del DPCM di ripartizione dell'istituendo Fondo per il pubblico impiego (di cui all'articolo 52, comma 2). |

Articolo 60 – Misure di efficientamento della spesa per acquisti

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|--|--|---|---------------|--|
| 60.4 60.6 60.9 60.10 60.11 60.20 60.22 60.24 60.25 60.26 60.27 60.28 60.30 | Guidesi Marchetti Alberto Giorgetti Rampelli Leva Pastorino Vignali Senaldi Cenni Basso Cani Galgano Dell'Aringa | LNA PD FI-PdL Fdl-AN PD Misto-AL-P AP PD PD PD PD CI PD | 22.11 pom. | <p><i>Modifica i commi 1, 3 e 8</i>, per precisare che le misure previste dall'articolo 60 in materia di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione non devono discriminare od escludere le micro e le piccole imprese. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'integrazione al comma 1 dispone che dai nuovi modelli organizzativi d'acquisto individuati dall'analisi svolta dal MEF, tramite Consip, non devono derivare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese; ▪ l'integrazione al comma 3 precisa che la sperimentazione svolta dal MEF come acquirente unico per le merceologie dell'energia elettrica e del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese; ▪ l'integrazione al comma 8 prevede l'individuazione da parte del Comitato guida operante nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori anche delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese. |
| 60.2 | Palese | Misto-CR | 22.11 pom. | Aggiunge il comma 11-bis , che dispone l'applicazione dell'approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 , in deroga a quanto previsto dall'attuale normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali. |
| 60.12 NF | Gutgeld | PD | 23.11 | <i>Modifica il comma 11</i> , per aggiungere le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le politiche ed i processi di gestione delle risorse umane, ai temi sui quali spetta alla Conferenza permanente Stato-regioni definire standard comuni e linee di indirizzo per l'efficientamento. |

Articolo 61 - Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------|------------|--------|---------------|---|
| 61.39 | Relatore | | 22.11 pom. | <p>Aggiunge il comma 4-bis che, a decorrere dall'anno 2017, riassegna il 30 per cento dei versamenti effettuati per la domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana (pari a 300 euro) allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tali risorse sono trasferite agli uffici dei consolati di ciascuna Circostrizione consolare che hanno operato la percezione del predetto contributo, in proporzione delle percezioni realizzate. Tali somme sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica l'articolo 81, comma 2</i>, riducendo di 4 milioni di euro (da 300 a 296 milioni) l'incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili</p> |
| 61.16 NF | Bonaccorsi | PD | 22.11 pom. | <p>Aggiunge il comma 5-bis, che prevede interventi sulle Soprintendenze speciali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sugli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, finalizzati a garantire una razionalizzazione della spesa del Mibact e maggiore efficienza delle modalità di bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura indicati.</p> <p>Innanzitutto, la previsione attiene all'adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura di cui all'art. 14 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).</p> <p>In base all'art. 30, co. 2, lett. a), del DPCM 171/2014, recante il regolamento di organizzazione del Mibact, e tenendo conto delle modifiche successivamente intervenute con altra tipologia di atto, le Soprintendenze cui si fa riferimento sono la Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma e la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che dal 1° gennaio 2017 assumerà la denominazione di Soprintendenza Pompei.</p> <p>Si ricorda che la relazione tecnica al disegno di legge specificava, con riferimento ad analogo</p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|------|--|
| | | | | <p>previsione poi oggetto di stralcio (A.C. 4127-decies), che l'adeguamento alle previsioni di cui all'art. 14 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) riguardava, in particolare, la possibilità di selezionare i direttori mediante apposita procedura internazionale.</p> <p>Il riferimento all'art. 14 del D.L. 83/2014 è dunque da intendersi al co. 2-<i>bis</i>.</p> <p>Infatti, quest'ultimo ha disposto che, al fine, fra l'altro, di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei, con il regolamento di organizzazione del Ministero – poi emanato con il citato D.P.C.M. 171/2014 – sono individuati i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale, nei quali gli incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura.</p> <p>Successivamente, peraltro, l'art. 1, co. 327, della L. 208/2015 ha disposto che, al fine di dare più efficace attuazione alle disposizioni sul silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche di cui all'art. 17-<i>bis</i>, co. 3, della L. 124/2015, entro il 31 gennaio 2016 si poteva procedere alla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Mibact, attraverso un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare ai sensi dell'art. 17, co. 4-<i>bis</i>, lett. e), della L. 400/1988 e dell'art. 4, co. 4 e 4-<i>bis</i>, del d.lgs. 300/1999. Su tale base, è stato emanato il DM 23 gennaio 2016.</p> <p>A tal fine, stabilisce che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede a modificare il citato D.M. 23 gennaio 2016, nei termini e nei modi di cui all'art. 1, co. 327, della L. 208/2015, fermi restando i limiti delle dotazioni organiche del Mibact.</p> <p>Si riapre, così, sostanzialmente il termine per una procedura di riorganizzazione del Mibact attraverso decreto ministeriale che, in base ai termini previsti dalla legge di stabilità 2016, si era già esaurita.</p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---|
| 52.11 NF 52.138 | Quartapelle Procopio Librandi | PD CI | 22.11 pom. | Aggiunge il comma 4-bis che riduce di 0,8 milioni di euro per il 2017 e di 3 milioni di euro dal 2018 il finanziamento annuale riconosciuto all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, a copertura degli oneri derivanti dall'incremento di pari importo delle risorse complessivamente stanziare per il pubblico impiego di cui al comma 1 dell'articolo 52 (portandole a 1920,8 milioni di euro per il 2017 e a 2.633 milioni di euro a decorrere dal 2018), finalizzate all'assunzioni a tempo indeterminato presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo medesima. |

Articolo 63 - Interventi concernenti gli Enti Locali

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|-------|--|
| 63.5 NF 65.048 NF 65.040 NF | Misiani Marchetti Gelmini | PD PD FI | 23.11 | <p>Aggiunge i commi da 1-bis ad 1-quater con i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si modificano in più punti le misure sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale introdotte dal comma 714 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016). Tale comma ora prevede che gli enti locali che dal 2013 al 2015 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-<i>bis</i> del TUEL (che reca la disciplina generale di tale istituto) ovvero che ne abbiano conseguito l'approvazione, possono: - ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015; - provvedere, entro il 30 settembre 2016, ferma restando la durata massima decennale del piano di riequilibrio, a rimodularlo o riformularlo in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In particolare l'emendamento, nel sostituire il comma 714, stabilisce che gli enti locali i quali abbiano presentato od ottenuto l'approvazione del suddetto piano prima dell'approvazione del rendiconto 2014 possono rimodulare o riformulare il piano stesso entro il 31 marzo 2017: a) scorporandone la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui prevista dall'articolo 243-bis del TUEL, limitatamente ai residui antecedenti il 1° gennaio 2015; b) ripianando tale quota di disavanzo secondo le modalità stabilite nel D.M. 2 aprile 2015 sopra citato. La facoltà di rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio è consentita a condizione che alla data di presentazione od approvazione del piano l'ente locale non abbia ancora effettuato lo specifico riaccertamento dei residui previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Rimane confermata la disposizione già prevista dal comma 714 in ordine ai tempi di restituzione delle anticipazioni che ai comuni interessati dalle procedure di riequilibrio in esame possono essere state erogate dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, istituito dall'articolo 243-ter del Tuel, che consente la restituzione medesima in un periodo massimo di trenta anni. Inoltre gli enti interessati dovranno presentare alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (di cui all'articolo 155 del Tuel) una attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento verso i propri creditori previsti dalla |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|------|--|
| | | | | <p data-bbox="904 344 1323 368">Direttiva 2011/7/UE (comma 1-<i>bis</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="869 405 1973 676">▪ si consente la reformulazione del piano triennale di copertura del disavanzo operato ai sensi dell'articolo 193 del Tuel da parte degli enti locali per i quali ricorrono i seguenti presupposti: - hanno proceduto alla revisione dei residui negli anni 2012, 2013 o 2014; - hanno effettuato tale revisione a seguito di una pronuncia in tal senso della Corte dei conti; - la suddetta operazione è stata comunque effettuata antecedentemente al riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011 sull'armonizzazione contabile (previsto da tale norma al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al nuovo principio generale della competenza finanziaria). Qualora per effetto della suddetta revisione dei residui gli enti interessati abbiano proceduto al piano di copertura del disavanzo previsto dal citato articolo 193 – a norma del quale essi deliberano il bilancio di previsione in pareggio finanziario per almeno un triennio e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, devono adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio – possono entro il 31 marzo 2017 riformulare il suddetto piano per la parte non ancora completata, secondo le modalità stabilite nel D.M. Economia del 2 aprile 2015 (che detta le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 118/2011 sopra citato). Anche in tal caso gli enti interessati redigono una attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento verso i propri creditori, che tuttavia, a differenza di quella prevista al comma 1-bis che precede, va presentata alla sezione regionale della Corte dei conti (comma 1-ter). <li data-bbox="869 1050 1973 1323">▪ si interviene sulle misure di riequilibrio previste dall'articolo 243-bis del TUEL per gli enti che nell'ambito delle procedure di riequilibrio accedano Fondo di rotazione sopradetto, con riguardo in particolare: a) alle spese correnti per prestazioni di servizi, per le quali si dispone che la riduzione ora prevista del 10 per cento entro il triennio possa effettuarsi entro un quinquennio, ed escludendone dal computo alcune voci (rifiuti solidi urbani, trasporto pubblico ed altri); b) alle spese correnti per trasferimenti, anche in tal caso prolungando la riduzione del venticinque per cento delle stesse dal triennio ora previsto ad un quinquennio, ed eliminando dalla base di calcolo alcune categorie di trasferimento. Viene inoltre stabilito che ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------|------------|--------|-------|---|
| | | | | <p>suddette l'ente possa operare, a compensazione di una minor riduzione, anche agendo su altre categorie di spesa, salvo che su quella per il personale (comma 1-<i>quater</i>).</p> <p><i>Si segnala che in relazione al contenuto dei nuovi tre commi ora introdotti dall'emendamento all'articolo 63, andrebbe conseguentemente modificata la rubrica dell'articolo.</i></p> |
| 63.19 NF | Fragomeli | PD | 23.11 | <p>Aggiunge i commi da 4-bis a 4-quater con i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si estende all'anno 2017 la disposizione (già vigente per gli anni 2015-2016, come previsto dall'articolo 7, comma 2, del D.L. 78/2015) che consente agli enti territoriali di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, senza vincoli di destinazione (comma 4-bis); ▪ si consente agli enti locali, nel 2017, di poter realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui anche in corso di esercizio provvisorio, fermo restando l'obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione (comma 4-ter). A tal fine la disposizione in esame specifica – riproponendo anche per il 2017 quanto già ora stabilito dal comma 1 dell'articolo 7 del D.L. n. 78/2015 sopradetto – che la stessa si applica con riferimento alle operazioni di rinegoziazione di cui ai commi 430 e 537 della legge n. 190/2014, che, si rammenta, sono consentite alle province e alle città metropolitane, in considerazione del processo di trasferimento delle funzioni, con riferimento alle rate di ammortamento in scadenza negli anni 2015 e 2016 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze; ▪ si prevede che la possibilità per le province e le città metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (in attuazione dell'articolo 5 del D.L. n. 269/2013), concessa dal sopra citato comma 430 della legge n. 190/2014 con riferimento alle rate in scadenza nell'anno 2015-2016, sia estesa anche alle rate in scadenza nel 2017 (comma 4-quater). |

Articolo 64 - Interventi concernenti gli Enti Locali

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|---|
| 64.90 | Antezza | PD | 21.11 ant. | Aggiunge il comma 1-bis secondo cui, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali e fino al 31 dicembre 2019, alle spese di personale assunto con contratto a tempo determinato per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e dell'altopiano murgico di Matera (per il quale l'articolo 1, comma 347, della legge di stabilità per il 2016 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019), non si applicano le disposizioni in materia di limitazione delle spese per il personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni (previste dall'art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010), nonché le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. |
| 64.20 64.218 NF | Gasparini Piccone | PD AP | 21.11 ant. | Aggiunge il comma 8-bis , intervenendo sulla disciplina relativa alle gare d'ambito del servizio di distribuzione del gas naturale, ed, in particolare, sulla disposizione che prevede che il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. L'emendamento specifica al riguardo che il gestore uscente nel periodo transitorio è comunque obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto (interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000). Le risorse derivanti dall'applicazione della disposizione in esame concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali. L'emendamento traduce in disposizione di rango primario l'interpretazione dell'articolo 14, comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000 già operata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, in data 19 maggio 2016. |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------|---------------|--------|-------|---|
| 64.3 NF | Fanucci | PD | 23.11 | <p><i>Modifica il comma 3</i>, nel quale, in relazione alla nuova disciplina di alimentazione e ripartizione del Fondo di solidarietà comunale stabilita dai successivi commi dell'articolo medesimo dal 2017 in poi, si stabilisce al capoverso 380-<i>novies</i> che i vigenti criteri di ripartizione del Fondo si applicano solo fino al 2016. L'emendamento esclude dalla nuova disciplina le risorse destinate alle unioni e fusioni di comuni, che pertanto continueranno ad essere erogate secondo gli importi e le regole ora vigenti. Si tratta in particolare del contributo di 30 milioni annui spettante alle unioni di comuni ai sensi del comma 10 dell'articolo 53 della legge n.388/2000, che ne indica anche i criteri di ripartizione tra gli enti interessati, nonché del contributo di 30 milioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge n.95/2012, spettante ai comuni istituiti a seguito di fusione.</p> <p>Aggiunge il comma 3-bis, nel quale, modificandosi l'articolo 20, comma 1-bis del decreto-legge n. 95/2012 suddetto si eleva dal 40 al 50 per cento, a decorrere dal 2017, la quota del contributo straordinario commisurato ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a favore dei comuni che danno luogo alla fusione.</p> |
| 64.18 | Piazzoni | PD | 23.11 | <p>Aggiunge il comma 9-bis il quale prevede che possono essere costituiti consorzi tra gli enti locali per la gestione associata dei servizi sociali, assicurando risparmi di spesa. Tale possibilità è concessa in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che dispongono la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali.</p> |
| 64.6 | De Girolamo | FI | 23.11 | <p>Aggiunge il comma 9-bis il quale differisce al 31 dicembre 2016 il termine per la deliberazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione degli enti locali (DOCUP) per l'esercizio finanziario 2017.</p> |
| 64.198 | Michele Bordo | PD | 23.11 | <p>Aggiunge il comma 9-bis il quale prevede, in deroga al TUEL, che per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata competete all'organo straordinario di liquidazione.</p> |
| 64.15 NF | Marchi | PD | 23.11 | <p>Aggiunge il comma 10-bis con il quale si modifica il criterio previsto dall'articolo 47, comma 9, del decreto-legge n.66/2014 per le riduzioni di spesa da operare da parte dei comuni per il concorso alla finanza pubblica per essi stabilito dal medesimo articolo 47. Si tratta in particolare della riduzione della spesa per beni e servizi, da operarsi (nella misura</p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|------|--|
| | | | | <p>complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018), proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al decreto-legge.</p> <p>L'emendamento precisa che a decorrere dal 2018 qualora la spesa relativa ai codici suddetti sia sostenuta da comuni capofila di funzioni e servizi in forma associata, le riduzioni sono applicate a tutti i comuni ricompresi all'interno della gestione associata stessa, proporzionalmente alla frazione ad essi riferibile, dettando altresì le necessarie modalità e procedure per la ripartizione delle riduzioni.</p> |

Articolo 64-bis - Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------|---|
| 64.158 NF 64.214 NF 64.030 NF | Zaratti Catania Braga | SI CI PD | 23.11 | <p>Introduce l'articolo 64-bis il quale prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia ai seguenti interventi: la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.</p> <p>La disposizione riprende il contenuto dell'articolo 10 del disegno di legge volto al contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato, all'esame del Senato (A.S. 2383).</p> <p>Contestualmente si abroga, con la medesima decorrenza, l'articolo 2, coma 8, della legge n. 244/2007, che ha disciplinato la destinazione di tali proventi dal 2008 al 2015 consentendo l'utilizzo, per una quota non superiore al 50%, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.</p> |

Articolo 64-bis – Fondo per contenzioso amministrativo

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|-----------|------------|---------------|-------|---|
| 64.011 NF | Palese | Misto - CR | 23.11 | <p>Introduce l'articolo 64-bis il quale prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 8,52 milioni di euro per il 2017 e di 2,8 milioni per il 2018, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015.</p> <p>Tali somme sono riconosciute al comune di Lecce a fronte della rinuncia da parte dello stesso Comune al ricorso 7234 del 2014 pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e agli effetti delle sentenze della Corte costituzionale n. 129/2016 e del Consiglio di Stato n. 5008/2015 e n. 1291/2015, anche con riferimento alla definizione del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2017 e successivi.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze è ridotto dei seguenti importi:</p> <p>2017: -8.520.000;</p> <p>2018: -2.800.000.</p> |

Articolo 65 - Regole di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------------|----------------------------|--------|---------------|---|
| 65.5 65.39 | VIII Commissione Bratti | PD | 20.11 ant. | <i>Modifica il comma 30, lettera c) ed il comma 37, lettera b), introducendo la messa in sicurezza e la bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, di rilevante impatto sanitario, tra gli interventi da considerare come prioritari ai fini dell'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali ovvero alle regioni e province autonome nell'ambito del meccanismo dei c.d. patti di solidarietà nazionali, volti a consentire agli enti territoriali la realizzazione di investimenti attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito.</i> |
| 65.8 NF | Marchi | PD | 23.11 | <i>Modifica il comma 30, premettendo alla lettera a) la lettera 0a), mediante cui interviene in ordine ai criteri di ordine di priorità previsti dal comma 30 nell'assegnazione degli spazi finanziari destinati agli investimenti degli enti locali anche diversi da quelli riservati esclusivamente all'edilizia scolastica. Le priorità ora previste dal comma 30 medesimo sono nel seguente ordine: a) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 25 a 27; b) investimenti finalizzati all'adeguamento sismico degli immobili; c) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico. Per queste ultime due tipologie, gli investimenti devono risultare finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto e del cronoprogramma della spesa.</i> L'emendamento introduce un ulteriore criterio di priorità , che precede quelli ora già previsti e che viene individuato negli investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento che siano effettuati : - dai comuni istituiti nel quinquennio precedente a seguito di processi di fusione , precisandosi che per il triennio 2017-2019 si considerano solo quelli i cui processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'esercizio di riferimento; - dai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti , completi del cronoprogramma della spesa. |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|-------|---|
| 65.151 | Governo | | 23.11 | <p><i>Introduce i nuovi commi 39-bis, 39-ter, 39-quater e 39-quinquies</i>, riguardanti le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le norme (comma 39-bis) fanno esplicito riferimento all'art. 104 dello statuto (DPR 670/1972) che consente di apportare modifiche all'ordinamento finanziario delle due Province autonome (disciplinato da norme statutarie) con legge ordinaria, su proposta del Governo e in accordo con le Province stesse. Le modifiche riguardano l'assegnazione di spazi finanziari per investimenti (comma 39-ter e 39-quinquies) e una diversa modalità di attuare il concorso alla finanza pubblica a carico delle due Province (comma 39-quater).</p> <p>Il comma 39-ter assegna spazi finanziari alle due Province autonome, al fine di consentire gli investimenti attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, per un importo, per ciascuna Provincia, di 70 milioni di euro per il 2017 e 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2030. Dal momento che l'attribuzione degli spazi finanziari alle Province autonome è disciplinata separatamente dal resto del comparto delle regioni, l'emendamento sopprime il riferimento alle Province autonome nei commi da 33 a 39, che disciplinano l'assegnazione di spazi finanziari al complesso delle regioni.</p> <p>La norma comporta oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto quantificati – come risulta dalla relazione tecnica – stimando un utilizzo al 30 per cento degli spazi a disposizione e pari a 50 milioni nel 2017, 73 milioni nel 2018, 98 milioni nel 2019, 103 milioni nel 2020, 101 milioni nel 2021, 100 milioni annui dal 2020 al 2030, 65 milioni nel 2031, 38 milioni nel 2032 e 12 milioni nel 2033. A compensazione dei suddetti oneri il comma 39-quinquies riduce degli importi corrispondenti il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.</p> <p>Il comma 39-quater disciplina una diversa modalità di attuare il concorso alla finanza pubblica a carico delle due province autonome, disciplinato e quantificato - sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto - dall'art. 79 dello statuto, come modificato e integrato dalla legge di stabilità 2015 a seguito dell'accordo con lo Stato del 15 ottobre 2014. La norma in esame stabilisce ora che le due Province possono attuare il concorso alla finanza pubblica, consistente in contributi a carico delle Province autonome, anche attraverso compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo (con esclusione dei residui passivi perenti). Le compensazioni saranno possibili per il</p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|------|--|
| | | | | contributo in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dal 2017 e per il contributo in termini di indebitamento netto a decorrere dal 2018 (anno in cui di applicherà alle due province la disciplina del pareggio di bilancio) e dovranno comunque essere concordate tra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna Provincia entro il 30 aprile di ciascun anno. La norma non comporta oneri in quanto si tratta di una diversa realizzazione del contributo già stabilito. |

Articolo 66 - Interventi concernenti le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------------|--------|---------------|--|
| 66.3 | Brandolin | PD | 21.11 ant. | <p>Aggiunge il comma 25-bis che attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 2017, l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA), competente nel territorio regionale. L'imposta, istituita e disciplinata dall'art. 56 del D.Lgs. 446/1997, è attualmente di spettanza delle province. A seguito del riordino territoriale operato dalla Regione - anche attraverso la modifica dello statuto di autonomia (L.cost. 1/1963, modificato dalla L.cost. 1/2016) - che sopprime le province quali enti titolari di funzioni amministrative, la suddetta imposta è attribuita alla Regione che potrà disciplinarla nei limiti di legge ed attribuirla all'ente titolare di funzioni amministrative, secondo il nuovo assetto degli enti locali della regione. Si ricorda che la Regione Friuli-Venezia Giulia, secondo quanto stabilito dallo statuto, ha competenza legislativa esclusiva in materia di enti locali, compreso l'ordinamento finanziario degli stessi (art. 4, numero 1-bis)) e che spetta alla Regione, con riferimento agli enti locali del proprio territorio, il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali (art. 51, comma 2 dello statuto).</p> |
| 66.12 | Paola Bragantini | PD | 23.11 | <p>Modifica il comma 16, che stabilisce che le Regioni che hanno ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti effettivamente effettuati, possono utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014. La modifica inserisce tra i soggetti destinatari della norma anche la gestione commissariale della Regione Piemonte, istituita dai commi 452-458 della legge di stabilità 2015, per il pagamento dei debiti pregressi della regione, con contestuale apertura di una contabilità speciale.</p> <p>Si ricorda che i commi 13-15 dell'articolo 66, del disegno di legge in esame intervengono sugli oneri posti a carico delle gestione commissariale della regione Piemonte.</p> |

Articolo 67 – Misure antielusive e di contrasto all'evasione

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------|------------|--------|-------|---|
| 67.8 | Boccadutri | PD | 23.11 | <p>Inserisce i commi da 7-bis a 7-quater, i quali dispongono che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, la probabilità di vincita dei premi della lotteria legata allo scontrino fiscale è umentata del venti per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito (comma 7-bis); ▪ dal 1° marzo 2017 la lotteria nazionale legata agli scontrini è attuata in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito (comma 7-ter); ▪ si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico l'emanazione di apposito regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria (comma 7-quater). |
| 67.25 NF | Rampi | PD | 23.11 | <p>Aggiunge i commi 7-bis e 7-ter, volti a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari. A tal fine è introdotta una sanzione pecuniaria da 5.000 a 180.000 euro.</p> <p>Si prevede inoltre, in caso di utilizzo delle reti di comunicazione elettronica, la rimozione dei contenuti o l'oscuramento del sito web.</p> <p>Si chiarisce che non è sanzionata la vendita effettuata da persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.</p> <p>Si demanda a un decreto del MEF l'adozione delle specifiche tecniche volte ad aumentare l'efficacia e la sicurezza informatica delle vendite mediante sistemi di biglietterie automatizzate.</p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|-------|--|
| 67.4 | Pisano | M5S | 23.11 | <i>Inserisce il comma 7-bis</i> , che (tramite una modifica al DPR n. 600 del 1973) impone il che siano pagati mediante conti correnti bancari o postali, ovvero mediante altre modalità che consentano il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, i corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi ai condomini. Sono altresì fissate le sanzioni per la contravvenzione a tali obblighi. |

Articolo 74 – Interventi diversi

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|-----------|------------|--------|-------|--|
| 74.347 | Losacco | PD | 23.11 | <p>Aggiunge il comma 5-bis, che dispone che alla società Arte lavoro e servizi S.p.a. (ALES) non si applicano le norme di contenimento delle spese previste per i soggetti inclusi nell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato predisposto dall'ISTAT.</p> <p>Al relativo onere, quantificato in € 150.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del MIBACT, di cui alla tab. A.</p> <p>A.L.E.S. S.p.A Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è stata costituita, come evidenzia l'art. 1 dello statuto, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. a), 2 e 3, del D.lgs. 468/1997 e dell'art. 20, co. 3 e 4, della L. 196/1997 ed è sottoposta alla vigilanza esclusiva del MIBACT, che esercita i diritti dell'azionista, ed in conformità al modello comunitario di in house providing. Essa svolge, sulla base delle direttive dello stesso MIBACT, attività di supporto agli uffici tecnico-amministrativi del Ministero, per la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale, fra i quali la gestione di istituti e luoghi della cultura e la ricerca di sponsor.</p> <p>Inizialmente era partecipata al 30% dal MIBAC e al 70% da Italia Lavoro S.p.a. In seguito, l'art. 26 della L. 69/2009, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato, ha trasferito la partecipazione azionaria detenuta in Ales da Italia Lavoro S.p.a. al MIBACT.</p> |
| 74.153 NF | Manzi | PD | 23.11 | <p>Aggiunge il comma 5-bis, che autorizza in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni a decorrere dal 2019, al fine di ridurre il loro debito fiscale e favorire le erogazioni liberali a loro favore (art-bonus: art. 1, D.L. 83/2014 – L.106/2014). Le regole tecniche di ripartizione delle risorse sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, prioritariamente erogando a ciascuna fondazione una quota pari o proporzionale all'ammontare dei contributi provenienti, per la stessa fondazione, da soggetti privati, regioni ed enti locali.</p> <p>Si intenderebbe che tale autorizzazione di spesa si aggiunge alle risorse destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).</p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|-----------|---------------|--------|-------|--|
| | | | | <p>Si ricorda che l'art. 1, co. 355-357, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha prorogato (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento in base all'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013). Le stesse dovevano predisporre - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - un'integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul FUS.</p> <p>Inoltre, ha esteso a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al Fondo di rotazione istituito dallo stesso art. 11 del D.L. 91/2013. Le fondazioni interessate "potevano" presentare – entro il 30 giugno 2016 – un piano triennale per il periodo 2016-2018. A tal fine, la dotazione del Fondo è stata incrementata di € 10 mln per il 2016.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>è sostituito il comma 2 dell'art. 81, riducendo da 300 a 294,85 milioni per il 2017 e a 299,85 milioni dal 2018 l'incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014);</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>alla Tabella A, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, i relativi importi sono così ridotti:</p> <p>2017: - 4.850.000 2018: - 9.850.000 2019: - 14.850.000</p> |
| 74.138 NF | Gianni Farina | PD | 23.11 | <p>Aggiunge il comma 10-bis, che autorizza la spesa di 6 milioni di euro a decorrere dal 2017 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento agli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>alla Tabella A, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, i relativi importi sono così ridotti:</p> <p>2017: - 4.000.000 2018: - 4.000.000</p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---|-------------------|----------|-------|---|
| | | | | 2019: - 4.000.000 |
| 74.29 NF | Quartapelle | PD | 23.11 | <p>Aggiunge il comma 10-bis per incrementare di 5 milioni di euro per l'anno 2017 il Fondo per le adozioni internazionali previsto dal comma 411, dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016).</p> <p><i>Conseguentemente:</i> <i>modifica l'articolo 81, comma 2, riducendo a 295 milioni per l'anno 2017 l'incremento della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili.</i></p> |
| 74.37 NF 74.360 NF 74.316 NF 74.481 NF | Antezza Folino | PD SI | 23.11 | <p>Aggiunge il comma 10-bis, che prevede il finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera. Si dispone in particolare un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017, 32 milioni di euro per l'anno 2018 e 42 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2022 quale contributo al Nuovo contratto di programma parte investimenti 2017 – 2021 di Rete ferroviaria italiana.</p> <p><i>Conseguentemente si apportano le seguenti modifiche alla Tabella B:</i></p> <p><i>Ministero dell'economia e delle finanze:</i> 2017: -5.000.000; 2018: -20.000.000; 2019: -30.000.000;</p> <p><i>Ministero del lavoro e delle politiche sociali:</i> 2017: -5.000.000; 2018: -5.000.000; 2019: -5.000.000.</p> <p><i>Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:</i> 2017 - 2018 - 7.000.000; 2019 - 7.000.000.</p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|------------------------|----------------------|--------------|-------|---|
| 74.400 NF | Villecco Calipari | PD | 23.11 | Aggiunge un comma 36-bis , che autorizza la spesa di 1.000.000 euro per il triennio 2017-2019, al fine di sostenere le attività delle Associazioni combattentistiche . <i>Conseguentemente</i> <i>Modifica l'articolo 81, comma 2</i> , riducendo a 299 milioni per gli anni 2017-2019 l'incremento della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili |
| 74.240 NF 74.168 NF | Laffranco Pilozzi | FI-PDL PD | 23.11 | Aggiunge i commi 36-bis e 36-ter, autorizzando l'iscrizione , su un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di una somma pari a 80 milioni di euro finalizzata alla riduzione del debito dell'ente strumentale Croce rossa nei confronti del sistema bancario (ivi compresa l'anticipazione bancaria in essere al 28 febbraio 2017) . Si prevede che l'erogazione della somma sia subordinata ad una istanza congiunta del presidente e dell'amministratore dell'ente, corredata da un'apposita deliberazione dell'Ente e dalla certificazione della posizione debitoria netta dello stesso asseverata dal collegio dei revisori dei conti. <i>Conseguentemente:</i> Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 33, Fondi da ripartire (programma 1, Fondi da assegnare) si prevedono le seguenti variazioni: 2017: - 80.000.000. |
| 74.410 | Paola Bragantini | PD | 23.11 | Aggiunge il comma 36-bis , che incrementa di 7 milioni di euro, per l'anno 2017 , la dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città (previsto dall'art. 12, comma 5, del D.L. 83/2012). <i>Conseguentemente,</i> Alla Tabella B l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto dei seguenti importi: 2017: -7.000.000. |
| 74.393 NF | Sberna | DES-CD | 23.11 | Aggiunge il comma 36-bis , che istituisce il Fondo per l'incremento degli assegni al nucleo familiare per i cittadini italiani con 4 o più figli che lavorino in un Paese membro della UE, con dotazione finanziaria pari a 2 mln di euro per il 2017 e 3 mln di euro annui per il biennio |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|-----------|------------|--------|-------|--|
| | | | | 2018-2019. I criteri e le modalità di erogazione delle risorse sono demandati ad un apposito DM da emanarsi entro 30 gg. dall'entrata in vigore della legge di bilancio. <i>Conseguentemente:</i> <i>modifica il comma 2 dell'articolo 81</i> , riducendo di 2 mln di euro per il 2017 e di 3 milioni di euro per il biennio 2018-2019 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura degli oneri del comma 36-bis. |
| 74.113 NF | Miotto | PD | 23.11 | Aggiunge un comma 36-bis che incrementa di 300.000 euro la dotazione del Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile.. <i>Conseguentemente</i> <i>Modifica l'articolo 81, comma 2</i> , riducendo a 299,7 milioni per l'anno 2017 l'incremento della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili. |
| 74.136 NF | La Marca | PD | 23.11 | Inserisce il comma 10-bis che dispone, per il 2017, interventi per un importo complessivo di 1.300.000 euro finalizzati a favorire la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero. In particolare: - 300.000 euro sono destinati alle agenzie specializzate nei servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero; - 1.000.000 di euro ad integrazione della dotazione finanziaria dei contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'art. 1-bis del DL 63/2012 convertito con modificazioni dalla L 103/2012 (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale). <i>Conseguentemente</i> <i>modifica l'articolo 81, comma 2</i> , riducendo di 1,3 milioni per il 2017 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili, per far fronte al corrispondente onere da sostenere per interventi finalizzati alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero. |
| 74.489 | Relatore | | 23.11 | Aggiunge il comma 36-bis , con il quale: ▪ si demanda ad un DPCM, da adottarsi entro il 30 giugno 2017, l'individuazione delle |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|-------|---|
| | | | | <p>iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l'INAIL, valutabili da quest'ultimo nell'ambito dei propri piani triennali 2016-2018 di investimento immobiliare;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si dispone che l'INAIL, allo scopo di definire le risorse finanziarie necessarie, tenga anche conto dello stato di attuazione degli investimenti attivati per effetto del <u>D.P.C.M. 23 dicembre 2015</u> recante, all'allegato A, l'elenco delle iniziative valutabili nell'ambito dei Piani triennali di investimento dell'INAIL, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 317 della legge di stabilità 190/2014 (la stabilità 2015 ha infatti previsto che con apposito DPCM fossero individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani 2016/2018 di investimento dell'INAIL, da finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei predetti piani, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato). <p>Per ulteriori informazioni si rinvia alla <u>sezione dedicata</u> del sito dell'Inail.</p> |
| 74.490 | Relatore | | 23.11 | <p>Aggiunge il comma 36-bis, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 al fine di adeguare la rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto dei seguenti importi:</p> <p>2017: -20.000.000; 2018: -20.000.000; 2019: -20.000.000.</p> |
| 74.491 | Relatore | | 23.11 | <p>Aggiunge il comma 10-bis, che assegna al CONI, per il triennio 2017-2019, un contributo annuo di €1 mln destinato allo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e al sostegno degli investimenti per l'impiantistica dedicata allo stesso sport.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>modifica l'art. 81, comma 2</i>, diminuendo (da € 300 mln) a € 299 mln per ciascuno degli anni</p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|-------|--|
| | | | | del triennio 2017-2019 l'incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014) a decorrere dal 2017. |
| 74.492 | Relatore | | 23.11 | Aggiunge il comma 36-bis , che proroga per il quadriennio 2017-2020 i finanziamenti disposti per il triennio 2014-2016 per la realizzazione delle attività di ricerca e formazione dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Si tratta, in particolare, dei finanziamenti di cui al comma 43 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 assegnati in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, Si prevede, inoltre, che il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, a valere sulle disponibilità relative al periodo di programmazione 2014-2020, provveda con propria delibera all'assegnazione delle risorse nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. |
| 74.493 | Relatore | | 23.11 | Aggiunge i commi 36-bis e 36-ter finalizzati a stanziare risorse: <ul style="list-style-type: none"> ▪ per garantire la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'UE; ▪ e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione. Per le finalità indicate il comma 36-bis autorizza: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la spesa complessiva di 50 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (15 milioni per il 2017, 20 milioni per il 2018 e altri 15 milioni per il 2019); ▪ la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020. Il comma 36-bis, inoltre, demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'istruzione , dell'università e della ricerca l' assegnazione delle risorse per la realizzazione delle citate infrastrutture e la definizione degli ulteriori interventi previsti dal comma stesso. Il successivo comma 36-ter disciplina la copertura dell'autorizzazione di spesa decorrente dal 2020, prevedendo una corrispondente riduzione (di un importo annuo pari a 2 milioni di euro) del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione" |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|-------|--|
| | | | | istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3076), dal comma 200 dell'art. 1 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). <i>Conseguentemente,</i> Alla Tabella B l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto dei seguenti importi: 2017: -15.000.000; 2018: -20.000.000; 2019: -15.000.000. |
| 74.483 | Governo | | 23.11 | <i>Aggiunge un comma 36-bis</i> per disciplinare la destinazione al finanziamento degli interventi di decontaminazione e bonifica delle somme che saranno eventualmente confiscate alle società del gruppo ILVA , in applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (sulla responsabilità amministrativa degli enti), nell'ambito di procedimenti penali per reati ambientali avviati prima del commissariamento del gruppo. |
| 74.484 | Governo | | 23.11 | <i>Aggiunge un comma 36-bis</i> per assicurare - a fini di prevenzione del terrorismo e dei reati gravi, in attuazione della Direttiva 2016/68/UE - la copertura finanziaria (nel triennio 2017-2019) per la realizzazione, gestione e manutenzione della piattaforma informatica sull'uso dei dati dei codici di prenotazione nel settore del trasporto aereo (PNR, <i>Passenger name record</i>). |
| 74.485 | Governo | | 23.11 | Introduce due nuovi commi 36-bis e 36-ter , che intervengono sulla disciplina relativa alle condizioni e alle modalità di restituzione del finanziamento statale disposto fino a complessivi 800 milioni (fino a 600 milioni nel 2016 e fino a 200 nel 2017) a favore di ILVA S.p.A. dall'articolo 1, comma 6- <i>bis</i> del D.L. n. 191/2015. In particolare, il comma 36-bis interviene sulla norma testé citata per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ innalzare l'importo degli interessi sulle somme finanziate ad ILVA, che attualmente sono rapportati al tasso Euribor a 6 mesi (pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione), maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. L'emendamento innalza lo spread dal 3 al 4,1 per cento (lettera a)). La relazione all'emendamento afferma che in questo modo viene assicurata la rispondenza a |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|------|--|
| | | | | <p>condizioni di mercato del tasso di interesse, così da elidere talune potenziali criticità emerse nel quadro della procedura di indagine approfondita avviata dalla commissione UE in relazione a talune presunte misure di aiuto di Stato a beneficio di ILVA S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ introdurre la previsione secondo la quale i finanziamenti statali sopra indicati concessi e non erogati nei confronti di ILVA cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni che (ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015) l'organo commissariale di ILVA è autorizzato ad emettere a valere sulle somme attualmente sottoposte a sequestro penale – nell'ambito dei procedimenti a carico dei principali azionisti ed ex dirigenti dell'ILVA – all'atto del trasferimento delle medesime somme in Italia. <p>Si ricorda che allo stato il trasferimento delle somme sottoposte a sequestro non è stato effettuato in virtù della sentenza del 18 novembre 2015 della Corte dei reclami penali del <u>Tribunale penale federale di Bellinzona</u> contro la quale è stato presentato ricorso.</p> <p>Il comma 36-ter interviene poi sulla destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle citate obbligazioni specificando (con una novella al citato articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015) che queste saranno versate in un patrimonio dell'emittente destinato in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria previa però restituzione dei finanziamenti statali per la parte eventualmente erogata.</p> <p>Secondo la relazione governativa all'emendamento, con la disposizione in esame si intende costituire un meccanismo di garanzia collaterale a tutela dei crediti dello Stato derivanti dall'erogazione dei predetti finanziamenti.</p> <p>Con riferimento alle novelle apportate dal comma in esame, si richiama quanto segue: quanto ai tempi di restituzione del finanziamento di 800 milioni, la normativa vigente - su cui l'emendamento non interviene – fissa il termine per la restituzione del prestito al 2018 ovvero successivamente nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati (articolo 1, comma 6-bis, quinto periodo, del D.L. n. 191/2015).</p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|------|---|
| | | | | Quanto poi alle somme sequestrate , la disciplina vigente qui non modificata dispone che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti, sono versate fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di restituzione del prestito statale di 800 milioni e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale dell'amministrazione straordinaria per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte (articolo 1, comma 6- <i>undecies</i> , quinto periodo, del D.L. n. 191/2015). |

Articolo 77 – Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---|
| 77.57 | Bombassei | CI | 23.11 | <i>Modifica il comma 1, terzo periodo, specificando che nell'ambito del Piano Strategico nazionale il programma di interventi è finalizzato ad umentare la competitività anziché al sostegno del riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e servizi della filiera dei mezzi di trasporto pubblico.</i> |

Articolo 78 – Scuole paritarie e materne

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|--------------------|--------|-------|--|
| 78.2 | VII Commissione | | 23.11 | <p>Modifica il comma 4, disponendo che il contributo aggiuntivo alle scuole dell'infanzia paritarie – autorizzato per il 2017 - deve essere erogato “entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento”.</p> <p>In relazione alla data indicata, si intenderebbe che si faccia riferimento all.a.s. 2017/2018. <i>Si valuti l'opportunità di un chiarimento.</i></p> |
| 78.22 | Rubinato | PD | 23.11 | <p>Aggiunge il comma 4-bis, che stabilisce che le erogazioni liberali destinate agli investimenti in favore delle scuole paritarie per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, finalizzate al riconoscimento del credito di imposta di cui all'art. 1, co. 145, della L. 107/2015 (c.d. school-bonus), sono effettuate su conto corrente bancario o postale intestato alle medesime scuole, con sistemi di pagamento tracciabili.</p> <p>La disposizione opera in deroga all'art. 1, co. 148, della medesima L. 107/2015, che prevede che per le erogazioni liberali in questione, destinate agli istituti del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali: art. 1 L. 62/2000), il credito di imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.</p> <p>L'art. 1, co. 148, della L. 107/2015 prevede, inoltre, che le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MIUR per l'erogazione alle scuole beneficiarie, e che una quota pari al 10% delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo è assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (che non risulterebbe ancora intervenuto).</p> <p>Le scuole paritarie beneficiarie sono tenute a comunicare mensilmente al MIUR l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, nonché a dare pubblica comunicazione del medesimo ammontare, della relativa destinazione e del</p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------|------------|--------|-------|--|
| | | | | <p>relativo utilizzo, attraverso il proprio sito web e attraverso il “portale telematico” del MIUR (nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 196/2003).</p> <p><i>Occorrerebbe chiarire se la comunicazione dell’ammontare delle erogazioni liberali al MIUR debba intendersi soddisfatta con la pubblicazione dello stesso sul “portale telematico” del MIUR e se con quest’ultima espressione si sia inteso fare riferimento al Portale unico dei dati della scuola, di cui all’art. 1, co. 136, della L. 107/2015.</i></p> <p>Le medesime scuole sono tenute, altresì, a versare, entro 30 giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali, un ammontare pari al 10% delle risorse al fondo di cui al citato co. 148, per la successiva erogazione alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale.</p> <p>All’attuazione di tali previsioni si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>A tal fine, introduce i co. 148-<i>bis</i> e 148-<i>ter</i> nel citato art. 1 della L. 107/2015.</p> |
| 78.23 NF | Rubinato | PD | 23.11 | <p><i>Modifica il comma 2</i>, diminuendo l’importo massimo – per alunno o studente – per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19% relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, scuole del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali: art. 1 L. 62/2000). In particolare, detto importo è pari a €564 per il 2016, €717 per il 2017, €786 per il 2018 e €800 dal 2019.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>modifica il comma 4</i>, aumentando (da € 25 mln) a € 50 mln il contributo aggiuntivo assegnato alle scuole dell’infanzia paritarie per l’anno 2017, e aggiunge il comma 4-bis, che riduce l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014) di € 48 mila nel 2019 e di € 2 mln nel 2020.</p> |
| 12.09 NF | Relatore | | 23.11 | <p><i>Modifica l’articolo 78, comma 1</i>, riducendo di un milione di euro (da 24,4 a 23,4 milioni) il limite di spesa, ivi previsto, per il contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a finalità di copertura finanziaria degli oneri recati dall’articolo 12-bis, che reca agevolazioni fiscali per gli operatori di finanza etica e sostenibile.</p> |

Articolo 79-bis - Misure per il rafforzamento della cooperazione internazionale per lo sviluppo

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|-------|--|
| 79.09 | Governo | | 23.11 | <p>Modifica alcuni articoli della legge n. 125 del 2014 ed in particolare, inserisce il comma 1-bis all'articolo 8 prevedendo il Governo destini una quota – nel limite di 50 milioni - del fondo rotativo fuori bilancio costituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa (ai sensi dell'art. 26 della legge n. 227/1977), finalizzata alla costituzione di un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla stessa Cassa depositi e prestiti per iniziative riguardanti la cooperazione allo sviluppo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze verranno definiti i criteri e le modalità di operatività del predetto fondo di garanzia. Prevede altresì, attraverso il comma <i>2-bis</i>, che le risorse di tali fondi siano impignorabili.</p> <p>Modifica l'art. 27, comma 3 della legge n.125/2014, novellandone la lettera c): la modifica dispone che una quota del richiamato fondo rotativo fuori bilancio costituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa possa essere destinata alla costituzione di un fondo di garanzia per i crediti agevolati concessi ad imprese italiane per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner individuati con delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Il fondo di garanzia riguarda i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell'area UE, da banche operanti fuori dell'area UE (se soggette a vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento) o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti.</p> |

Articolo 81 – Rideterminazione del FISPE e del Fondo esigenze indifferibili

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|---|
| 14.5 NF | Basso | PD | 20.11 | <i>Modifica il comma 2</i> , riducendo di 300 mila euro l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili (da 300 a 299,7 milioni) a decorrere dal 2017, a copertura degli oneri recati dal nuovo <i>comma 3-bis</i> dell'articolo 14, che esonera l'atto costitutivo delle start up innovative dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria |
| 36.5 | Ghizzoni | PD | 21.11 pom | <i>Modifica il comma 2</i> , diminuendo di 15 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni per il 2018 (da 300 a 285 mln per il 2017 e da 300 a 280 mln dal 2018) l'incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014), a copertura degli oneri recati dall'incremento del FFO conseguente alla nuova disciplina sugli esoneri dal pagamento dei contributi universitari. |
| 41.10 | Ascani | PD | 21.11 pom. | <i>Modifica il comma 2</i> , riducendo di 1 milioni di euro per il 2017 (da € 300 mln a € 299 mln) l'incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili, a copertura degli oneri derivanti dal nuovo <i>comma 11-bis</i> dell'articolo 41, che autorizza l' assunzione , da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal 2017, di complessive 17 unità. |
| 46.13 NF | Oliverio | PD | 22.11 ant. | <i>Modifica il comma 2</i> , riducendo di 6,1 milioni per il 2017, di 7,6 milioni per il 2018 e di 7,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura degli oneri derivanti dall'estensione dell'esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, le cui aziende sono ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate, di cui al comma1 dell'articolo 46 |
| 46.3 NF | Luciano Agostini | PD | 22.11 ant. | <i>Modifica il comma 2</i> , riducendo di 3 milioni per il 2017 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a parziale copertura degli oneri recati dai nuovi commi <i>2-bis</i> e <i>2-ter</i> dell'articolo 46, volti a riconoscere un'indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro per garantire nell'anno 2017 un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti da imprese di pesca nel periodo di sospensione dell'attività a causa dell'arresto temporaneo obbligatorio |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---|--|-----------------------------|---------------|---|
| 61.39 | Relatore | | 22.11 pom. | <i>Modifica il comma 2</i> , riducendo di 4 milioni l'incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili, a copertura degli oneri recati dal nuovo comma 4- <i>bis</i> dell'articolo 61, volti a riassegnare a decorrere dall'anno 2017 il 30 per cento dei versamenti effettuati per la domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti. |
| 11.23 NF | Carra | PD | 23.11 | <i>Modifica il comma 2</i> , riducendo di 10 milioni per il 2017 il Fondo per le esigenze indifferibili, a copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 11 recante l'innalzamento per l'anno 2017 delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina |
| 11.011 NF | Schullian | Misto- Min. ling | 23.11 | <i>Modifica il comma 2</i> , riducendo di 3,1 milioni di euro il Fondo per le esigenze indifferibili, a copertura degli oneri derivanti dal nuovo articolo 11- <i>bis</i> recante "Ripristino agevolazione territori montani ". |
| 13.46 NF | Di Gioia | Misto - PPA | 23.11 | <i>Modifica il comma 2</i> , riducendo il rifinanziamento del Fondo esigenze indifferibili di 1 milione di euro per l'anno 2017 a copertura degli oneri derivanti <i>dal nuovo comma 6 bis dell'articolo 13</i> , che rifinanzia di 1 milione di euro per il 2017 l'autorizzazione di spesa per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese. |
| 13.046 NF 13.047 NF | Lupi Gadda | AP PD | 23.11 | <i>Modifica il comma 2</i> , riducendo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni per l'anno 2018 il Fondo per le esigenze indifferibili, a copertura degli oneri derivanti dal nuovo articolo 13- <i>bis</i> recante che contiene incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi |
| 23.023 NF 23.013 NF 23.020 NF 23.022 NF 35.043 NF | Matarresi Marco Di Maio Dell'Aringa Fantinati Marchi | CI PD PD M5S PD | 23.11 | <i>Modifica il comma 2</i> , riducendo il rifinanziamento annuale del Fondo esigenze indifferibili di 37,8 milioni a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 23- <i>bis</i> recante proroga del ticket licenziamento |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|------------------------|-------------------------------|------------------|-------|---|
| 32.1 NF | Sottanelli | Scelta civica | 23.11 | <i>Modifica il comma 2</i> , riducendo il rifinanziamento annuo del Fondo esigenze indifferibili di 7,8 milioni a copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma 1- <i>bis</i> dell'articolo 32 che estende ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall'imposta sui redditi |
| 33.021 | Relatore | | 23.11 | <i>Modifica il comma 2</i> , disponendo una riduzione del rifinanziamento del Fondo per esigenze indifferibili di 18,3 milioni di euro per il 2017, a copertura degli oneri derivanti dal nuovo articolo 33- <i>bis</i> che estende la possibilità di usufruire della cd. opzione donna |
| 31.5 | Gribaudo | PD | 23.1 | <i>Modifica il comma 2</i> , disponendo una riduzione del rifinanziamento del Fondo per esigenze indifferibili di 0,6 milioni di euro per il 2017, a copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma 3- <i>bis</i> dell'articolo 31 che interviene sui benefici previdenziali per i centralinisti telefonici non vedenti. |
| 35.035 NF 23.013 NF | Alberto Giorgetti Da Villa | LNA M5S | 23.11 | <i>Modifica il comma 2</i> , riducendo di 36,7 milioni per l'anno 2017 e di 40 milioni a decorrere dal 2018 l'incremento annuale del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 35- <i>bis</i> che prevede che le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, se percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo a fini fiscali solo per l'importo eccedente 1.000 euro |
| 35.023 NF | Gribaudo | PD | 23.11 | <i>Modifica il comma 2</i> , disponendo una riduzione del rifinanziamento annuale del Fondo per esigenze indifferibili di 1,4 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal nuovo articolo 35- <i>bis</i> che riconosce alle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere il diritto all'astensione dal lavoro secondo determinate modalità |
| 0.29.1.1 29.1 | Relatore XI Commissione | | 23.11 | <i>Modifica il comma 2</i> , riducendo (secondo quanto disposto dal subemendamento 0.29.1.1) di 6 mln di euro per il 2017, di 12 mln di euro nel 2018, di 18 mln di euro nel 2019, di 24 mln di euro nel 2020, di 32 mln di euro nel 2021, di 41 mln di euro nel 2022, di 50 mln di euro nel 2023, di 62 mln di euro nel 2024, di 75 mln di euro nel 2025 e di 89 mln di euro a decorrere dal 2026 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura dell'estensione ai soggetti iscritti alle casse professionali privatizzate della possibilità di cumulare i periodi assicurativi con le modalità di cui all'art. 1, co. 239, della L. 228/2012 |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|-----------|-------------------|------------|-------|---|
| 53.59 | Relatore | | 23.11 | <i>Modifica il comma 2, riducendo di 2 milioni</i> di euro l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura del rifinanziamento del per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi di cui all'articolo 53, comma 2-ter. |
| 74.29 NF | Quartapelle | PD | 23.11 | <i>Modifica il comma 2, riducendo di 5 milioni</i> per l'anno 2017 l'incremento della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili, per far fronte al corrispondente incremento del Fondo per le adozioni internazionali nel medesimo anno. |
| 74.400 NF | Villecco Calipari | PD | 23.11 | <i>Modifica il comma 2, riducendo di 1 milione</i> (da 300 a 299 milioni), per gli anni 2017-2019 , l'incremento della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili, allo scopo di far fronte alla corrispondente spesa volta a sostenere le attività delle Associazioni combattentistiche. |
| 74.113 NF | Miotto | PD | 23.11 | <i>Modifica il comma 2, riducendo di 300.000 euro</i> per l'anno 2017 l'incremento della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili, per far fronte al corrispondente incremento del Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile. |
| 74.393 NF | Sberna | DES- CD | 23.11 | <i>Modifica il comma 2, riducendo di 2 mln di euro per il 2017 e di 3 milioni di euro</i> per il biennio 2018-2019 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura dell'istituzione del Fondo per l'incremento degli assegni al nucleo familiare per i cittadini italiani con 4 o più figli che lavorino in un Paese membro della UE, di cui all'articolo 74, comma 36-bis. |
| 74.153 NF | Manzi | PD | 23.11 | <i>Sostituisce il comma 2, dell'art. 81, riducendo di 5,15 milioni per il 2017 e di 150 mila euro dal 2018</i> l'incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, per far fronte agli oneri di cui al comma 5-bis, che intende ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche. |
| 81.4 | Calabrò | AP | 23.11 | <i>Modifica il comma 2</i> riducendo di 1,7 milioni l'incremento annuo del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'aumento delle risorse in favore del Programma " Diritto allo studio nell'istruzione universitaria" del Ministero dell'istruzione |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|-----------|------------|-----------|-------|---|
| 74.136 NF | La Marca | PD | 23.11 | <i>Modifica il comma 2</i> , riducendo di 1,3 milioni per il 2017 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili, per far fronte al corrispondente onere da sostenere per interventi finalizzati alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero di cui al comma 10- <i>bis</i> . |
| 74.491 | Relatore | | 23.11 | <i>Modifica il comma 2</i> , diminuendo (da € 300 mln) a € 299 mln per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 l'incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014) a decorrere dal 2017, a copertura degli oneri recati dal nuovo comma 10-bis dell'articolo 74 , che assegna al CONI, per il triennio 2017-2019 , un contributo annuo di € 1 mln destinato allo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e al sostegno degli investimenti per l' impiantistica dedicata allo stesso sport. |
| 82.4 NF | Vignali | AP | | <i>Modifica il comma 2</i> , riducendo di 15 milioni per il 2017 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili, al fine di far fronte all'onere derivante dalla concessione di un bonus una tantum per l'acquisto di strumenti musicali nuovi. |
| 12.03 NF | Guidesi | LNA | 23.11 | <i>Modifica il comma 2</i> , riducendo di 500 mila euro l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili (da 300 a 299,5 milioni) a decorrere dal 2017, a copertura derivanti dal nuovo articolo 12-bis , che a decorrere dal 1° gennaio 2017 eleva da 250.000 a 400.000 euro la soglia massima degli utili conseguiti annualmente dalla società dilettantistica che consente l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per tali enti. |
| 41.26 | Mottola | SCCI-MAIE | 23.11 | <i>Modifica il comma 2</i> , riducendo di 500 mila euro l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili (da 300 a 299,5 milioni) a decorrere dal 2017 a copertura degli oneri recati dal comma 11-bis dell'articolo 41 il quale autorizzata a decorrere dall'anno 2017 una spesa di 1 milione di euro annui al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare |
| 47.9 NF | Locatelli | Misto | 23.11 | <i>Modifica il comma 2</i> , riducendo di 1 milione per il 2017 e di 500 mila euro per il 2018 e 2019 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura degli oneri derivanti dal comma 2-bis dell'articolo 47, che autorizza la spesa di 1.000.000 di euro per il 2017 e di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019 per la predisposizione e l'attuazione del terzo Piano di azione nazionale su " Donne Pace e Sicurezza " |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------|------------|--------|-------|--|
| 48.14 NF | Di Salvo | PD | 23.11 | <i>Modifica il comma 2</i> , riducendo di 10 milioni per il 2018 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura della parte residua dei costi stimati per l'intervento inerente il congedo obbligatorio di paternità , di cui all'articolo 48, comma 2. |
| 50.12 NF | Galgano | CI | 23.11 | <i>Modifica il comma 2</i> , riducendo di 5 milioni per ciascun anno del triennio il 2017-2019 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili a copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 50 che finanzia il Fondo per le pari opportunità con 5 mln di euro all'anno, nel triennio 2017-2019. |
| 35.07 NF | Blazina | PD | 23.11 | <i>Modifica il comma 2</i> , disponendo una riduzione del rifinanziamento annuale del Fondo per esigenze indifferibili di 20 milioni per il 2017 e di 30 milioni a decorrere dal 2018, a copertura degli oneri derivanti dal nuovo articolo 35-bis che riconosce il diritto a una pensione di inabilità per i lavoratori affetti da patologie asbesto correlate . |
| 82.02 NF | Rampelli | FdI-AN | 23.11 | <i>Modifica il comma 2</i> , diminuendo (da € 300 mln) a € 298 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, l'incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014), a copertura del finanziamento del Fondo nazionale per la rievocazione storica . |

Articolo 82 – Rifinanziamento bonus cultura 18enni e del bonus strumenti musicali

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|--------------|-----------------------------|--------|-------|--|
| 82.1 82.7 | VII Commissione Rampi | PD | 23.11 | <i>Modifica il comma 1</i> al fine di prevedere che la Carta elettronica prevista per i soggetti che compiono 18 anni nel 2017 possa essere utilizzata anche per l' acquisto di musica registrata . Conseguentemente, prevede la modifica , entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, del DPCM che ha definito i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta (DPCM 15 settembre 2016, n. 187). |
| 82.8 | Giacobbe | PD | 23.11 | <i>Modifica il comma 1</i> , al fine di prevedere che la Carta elettronica prevista per i soggetti che compiono 18 anni nel 2017 possa essere utilizzata anche per l' acquisto di corsi di musica, di teatro, o di lingua straniera . Conseguentemente, prevede la modifica , entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, del DPCM che ha definito i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta (DPCM 15 settembre 2016, n. 187). |
| 82.4 NF | Vignali | AP | 23.11 | Modifica il comma 1 , concedendo un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, nel 2017. Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli Istituti superiori di studi musicali e delle Istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di Alta formazione ai sensi di legge. Le modalità attuative dell'intervento, così come quelle per usufruite del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione per il monitoraggio dell'agevolazione sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. <i>Conseguentemente</i> modificata la rubrica dell'articolo 82. <i>Conseguentemente</i> <i>modifica l'articolo 81, comma 2</i> riducendo di 15 milioni per il 2017 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili. |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------|------------|--------|-------|---|
| 82.02 NF | Rampelli | Fdi-AN | 23.11 | <p>Aggiunge l'articolo 82-bis, che istituisce nello stato di previsione del Mibact il Fondo nazionale per la rievocazione storica, con una dotazione di € 2 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al quale possono accedere regioni, comuni, nonché istituzioni culturali e associazioni.</p> <p>Per le istituzioni culturali e le associazioni è richiesto il riconoscimento mediante l'inserimento in appositi albi, tenuti dai comuni, ovvero l'operatività da almeno 10 anni: si intenderebbe, dunque, che in tal caso, non sia richiesto l'inserimento negli albi comunali.</p> <p>L'accesso alle risorse avviene in base a criteri da determinare con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.</p> <p><i>Si verte in materia di promozione e organizzazione di attività culturali che, in base all'art. 117, terzo comma, Cost., è affidata alla competenza legislativa concorrente. Occorre, pertanto, prevedere opportuni strumenti di collaborazione con le autonomie regionali.</i></p> <p><i>Consequentemente</i></p> <p>modifica l'articolo 81, comma 2, diminuendo (da € 300 mln) a € 298 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, l'incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014).</p> |

Articolo 83 – Incremento limite annuale anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|--|
| 83.3 NF | Quartapelle | PD | 23.11 | <p><i>inserisce il comma 1-bis</i> che estende, limitatamente al 2017 e nel limite di 40 milioni di euro i contributi destinati a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal MAECI, posti a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.</p> <p>Tali contributi, già previsti dalla legge di stabilità 2014 (comma 249), a seguito delle modifiche apportate dal comma 322 della legge di stabilità 2015, sono previsti fino al limite di 60 milioni di euro per l'anno 2014 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.</p> |

Articolo 87 – Fondi speciali

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------|------------------|--------|------------|---|
| 7.019 | Relatore | | 20.11 | <p>Alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze è ridotto dei seguenti importi: 2017: -7.800.000; 2018: -7.800.000; 2019: -7.800.000.</p> <p><i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal nuovo articolo 7-bis, che assoggetta ad IVA del 5% i servizi di trasporto urbano di persone per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare, disponendo al contempo che la tariffa amministrativa relativa a tali servizi di trasporto sia comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto</i></p> |
| 46.3 NF | Luciano Agostini | PD | 22.11 ant. | <p>Alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole è ridotto dei seguenti importi: 2017: -8.000.000.</p> <p><i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dai nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 46, volti a riconoscere un'indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro per garantire nell'anno 2017 un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti da imprese di pesca nel periodo di sospensione dell'attività a causa dell'arresto temporaneo obbligatorio</i></p> |
| 11.23 NF | Carra | PD | 23.11 | <p>Alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole è ridotto dei seguenti importi: 2017: -1.000.000.</p> <p><i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 11, volto a innalzare per l'anno 2017 le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina</i></p> |
| 17.05 NF | Misiani | PD | 23.11 | <p>Alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi: 2017: -3.000.000.</p> <p><i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal nuovo articolo 17-bis, volto a che</i></p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|------------------------------|--|---------------|-------|--|
| | | | | <i>aggiungere tra i beneficiari del Fondo sperimentale istituito per gli anni 2016-2017 presso il Ministero del lavoro - finalizzato a reintegrare l'INAIL degli obblighi di copertura assicurativa di malattie e infortuni - anche coloro che sono coinvolti in attività in favore di soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità</i> |
| 21.06 21.026 21.018 NF | IX Commissione Valente Gandolfi | CI PD | 23.11 | Alla Tabella B l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti è ridotto dei seguenti importi: 2017: -13.000.000; 2018: -30.000.000; 2019: -40.000.000. <i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal nuovo articolo 21-bis, che autorizza l'ulteriore spesa di 13 mln € per il 2017, di 30 mln € per il 2018 e 40 mln per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche</i> |
| 52.147 | Relatore | | 23.11 | Alla Tabella A , l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi: 2017: -5.000.000. <i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 52-bis, che aumenta le risorse del Fondo per le misure anti-tratta di 5 milioni di euro per l'anno 2017</i> |
| 35.032 NF | Rostellato | PD | 23.11 | Alla Tabella A , l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole è ridotto dei seguenti importi: 2017: -1.000.000. <i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal nuovo articolo 35-bis, che prevede l'istituzione del Fondo di solidarietà per il settore pesca (FOSPE), al fine di garantire la continuità del reddito dei lavoratori del settore pesca, con una dotazione di 1 milioni di euro per l'anno 2017.</i> |
| 64.011 NF | Palese | Misto - CR | 23.11 | Alla Tabella A , l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze è ridotto dei seguenti importi: 2017: -8.520.000; 2018: -2.800.000. <i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal nuovo articolo 64-bis, che prevede</i> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---|---------------|--------|-------|--|
| | | | | <i>l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno di 8,52 milioni di euro per il 2017 e di 2,8 milioni per il 2018, riconosciuti al comune di Lecce a fronte della rinuncia da parte dello stesso Comune al ricorso 7234 del 2014 pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio</i> |
| 74.138 NF | Gianni Farina | PD | 23.11 | Alla Tabella A , voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, i relativi importi sono così ridotti: 2017: - 4.00.000 2018: - 4.000.000 2019: - 4.000.000. <i>La riduzione è operata per far fronte al corrispondente onere per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento agli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero, di cui alle modifiche al comma 2 dell'articolo 74</i> |
| 74.37 NF 74.360 NF 74.316 NF 74.481 NF | Antezza | PD | 23.11 | Alla Tabella B , l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto dei seguenti importi: 2017: -5.000.000; 2018: -20.000.000; 2019: -30.000.000; L'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è ridotto dei seguenti importi: 2017: -5.000.000; 2018: -5.000.000; 2019: -5.000.000; |
| 74.490 | Relatore | | 23.11 | Alla Tabella A , l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto dei seguenti importi: 2017: -20.000.000; 2018: -20.000.000; 2019: -20.000.000. |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|---------|------------|--------|-------|--|
| | | | | <i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal nuovo comma 36-bis dell'articolo 74, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 al fine di adeguare la rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021.</i> |
| 74.493 | Relatore | | 23.11 | <p>Alla Tabella B l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto dei seguenti importi: 2017: -15.000.000; 2018: -20.000.000; 2019: -15.000.000.</p> <p><i>La riduzione è operata a copertura delle autorizzazioni di spesa autorizzate, per il triennio considerato, dal comma 36-bis per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione.</i></p> |
| 74.347 | Losacco | PD | 23.11 | <p>Alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione è ridotto dei seguenti importi: 2017: -150.000; 2018: -150.000; 2019: -150.000.</p> <p><i>La riduzione è disposta per far fronte agli oneri della norma che esclude la società Arte lavoro e servizi S.p.a. (ALES) dalle norme di contenimento della spesa previste per i soggetti inclusi nell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato predisposto dall'ISTAT.</i></p> |
| 74.153 | Manzi | PD | 23.11 | <p>Alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali è ridotto dei seguenti importi: 2017: - 4.850.000 2018: - 9.850.000 2019: - 14.850.000</p> |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-------|--|
| 87.02 | Alfreider | Misto | | Regioni Bilancio |
| 74.410 | Paola Bragantini | PD | 23.11 | Alla Tabella B l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto dei seguenti importi: 2017: -7.000.000. <i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 36-bis dell'articolo 74, che incrementa di 7 milioni di euro, per l'anno 2017, la dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città (previsto dall'art. 12, comma 5, del D.L. 83/2012).</i> |
| 2.66 NF | Misiani | PD | 23.11 | Alla Tabella A , l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico è ridotto dei seguenti importi: 2017: -1.000.000; 2018: -1.000.000; 2019: -1.000.000. <i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dalle modifiche all'articolo 2, comma 1, con riferimento alle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici e per li interventi antisismici, nonché alle risorse attribuite all'ENEA in relazione a detti interventi.</i> |
| 9.82 | Governo | | 23.11 | Alla tabella A , l'accantonamento del Ministero dello sviluppo economico, è ridotto dei seguenti importi: 2017: - 1.520.000 2018: - 1.520.000; 2019: - 1.520.000. <i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dalle modifiche del comma 2-bis dell'articolo 9 che esclude, per la concessione relativa all'estrazione del sale dai giacimenti, l'assoggettamento al pagamento del canone annuo ivi previsto</i> |
| 85.01 NF 11.020 NF 85.02 NF | Pini Gribaudo Pini | LNA PD LNA | 23.11 | Alla Tabella A , l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole è ridotto dei seguenti importi: 2017: -4.800.000. 2018: -4.300.000. |

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------|---|
| 46.054 NF 46.022 NF | Gagnarli Sani | M5S PD | | 2019: -4.500.000. <i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 11-bis, che dal 1° gennaio 2017 riduce l'accisa sulla birra, rideterminandola da 3,04 euro a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato.</i> |

Articolo 87-bis – Clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano

| Estremi | Iniziativa | Gruppo | Data | Oggetto |
|----------------|-------------------|----------------------|-------------|---|
| 87.02 | Alfreider | Misto- Min. ling. | 23.11 | <i>Introduce il nuovo articolo 87-bis, che inserisce nel disegno di legge, con riferimento a tutte le disposizioni, la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni del disegno di legge sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.</i> |